

335.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	19621	BONIFAZI	19653, 19655, 19656
Disegni di legge:		GIANNINI	19644, 19645, 19646, 19647 19650, 19661, 19662, 19663
(<i>Assegnazione a Commissioni in sede referente</i>)	19621	LOBIANCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .	19638, 19642, 19644 19645, 19649, 19651, 19652, 19660
(<i>Presentazione</i>)	19635	MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> .	19627, 19635, 19655, 19656, 19663
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		MIRATE	19657
Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la ri- forma dell'agricoltura (2244);		PEGORARO	19650, 19651, 19652
BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547);		RIGA GRAZIA	19636, 19638
SALVATORE ed altri: Norme di attua- zione delle disposizioni comunitarie sull'indennità di cessazione dell'atti- vità agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);		RIZ	19641, 19642
MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della Comunità eco- nomica europea (CEE) nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agri- cole (1991)	19622	TALASSI GIORGI RENATA .	19644, 19645, 19659, 19660
PRESIDENTE	19622	VALENSISE	19635, 19638, 19643, 19645 19656, 19658, 19660, 19663
		VALORI	19639, 19642, 19643
		VETRONE, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	19622 19637, 19641, 19644, 19645, 19649 19651, 19652, 19656, 19659, 19663
		Proposte di legge (<i>Assegnazione a Commis- sioni in sede referente</i>)	19621
		Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	19664
		Corte costituzionale (<i>Annunzio di trasmis- sione di atti</i>)	19621
		Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	19664
		Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>) .	19621
		Ordine del giorno della seduta di domani .	19664

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 30 gennaio 1975.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Granelli e Pedini sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: A) accordo fra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; B) convenzione fra l'Italia e la Cecoslovacchia per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione aerea e marittima, firmata a Praga il 28 agosto 1973 » (approvato dal Senato) (3359) (con parere della VI Commissione);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973 » (approvato dal Senato) (3361) (con parere della XIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

CANEPA ed altri: « Modifica all'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale » (3377) (con parere della I e della IV Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

MEUCCI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo denominato " Triennale di Milano per l'architettura moderna, le arti decorative e industriali moderne " » (3183) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

LAURICELLA ed altri: « Ulteriori provvedimenti per accelerare l'opera di ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 » (3365) (con parere della I e della V Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

COLUCCI ed altri: « Regolamentazione dei servizi pubblici di trasporto di persone con autovetture in servizio da piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente » (3299) (con parere della I, della II, della VI e della XII Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

COSTAMAGNA: « Norme di autorizzazione a vendite congiunte al minuto e all'ingrosso » (3364) (con parere della II Commissione).

**Annunzio di trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che nei mesi di dicembre e di gennaio sono pervenute ordinanze da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244); e delle concorrenti proposte di legge Bonomi ed altri (547), Salvatore ed altri (617), Marras ed altri (1991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura; e delle concorrenti proposte di legge Bonomi ed altri, Salvatore ed altri, Marras ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di venerdì 31 gennaio è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Vetrone.

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il dibattito svolto è stato indubbiamente ampio e interessante; talvolta è andato a sconfinare anche in campi non strettamente connessi con la materia in esame, ma ha nondimeno conservato sempre una rilevante utilità. Ringrazio quindi tutti coloro che nel dibattito stesso sono intervenuti, per aver recato preziosi contributi di conoscenza ed esperienza.

Come era da attendersi, i contrasti e i consensi si sono delineati a seconda dell'ottica con la quale si è guardato alla ristrutturazione e alla strumentazione operativa del disegno comunitario. Nel loro insieme, le tre direttive comunitarie nn. 159, 160, 161 (desidero ribadire che esse rappresentano soltanto un serio ed importante avvio della riforma dell'agricoltura) sono state giudicate in maniera diversa. Il gruppo comunista le ha ritenute prive di validi contenuti in rapporto alla congiuntura agricola, pur riconoscendo che dagli sforzi compiuti in seno al Comitato ristretto e alla Commissione plenaria non è mancato di scaturire qualche vantaggio per la nostra agricoltura; viceversa il gruppo liberale e, in parte, il gruppo del MSI-destra nazionale hanno apprezzato le direttive nella loro impostazione di fondo, sostenendo che sarebbero mal recepite con questo provvedimento nella legislazione nazionale.

Innanzitutto vorrei fare osservare al gruppo comunista che la politica delle strutture,

specialmente in agricoltura, non può essere confusa con l'azione congiunturale; diversamente, al mutare di congiuntura, si sarebbe costretti a mutare anche la politica delle strutture. Evidentemente trattasi di un equivoco, in cui si è potuti incorrere per il fatto che le direttive comunitarie furono impostate nel 1968, in concomitanza con la polemica allora accesa intorno alla politica dei prezzi, che aveva rivelato chiaramente i primi negativi risultati. Si deplorava il fenomeno della formazione di eccedenze produttive. Ma la causa di esse non andava ricercata soltanto nella scelta, operata l'anno precedente, di fissare il prezzo comune per ogni prodotto sulla parte alta della « forchetta » (generalmente ampia) tra il prezzo massimo e quello minimo esistente all'epoca nella Comunità, bensì anche nell'assenza di una politica delle strutture.

Era infatti risultato che, mentre le aziende agricole moderne e ben condotte venivano favorite da un tale meccanismo di formazione dei prezzi, al punto di conseguire ingiustificati profitti, tutte le altre aziende, e specialmente le minori, erano indotte a spingere al massimo la produzione per esaltare la produttività del lavoro — al prezzo durissimo di orari lavorativi massacranti, di privazioni di giusto riposo — senza per altro compiere passi avanti apprezzabili sulla via della comparabilità del reddito dei loro addetti con quelli extragricoli. Era perciò giunto il momento di eliminare le sperequazioni, o modificando il meccanismo di formazione dei prezzi, oppure ponendo mano alla riforma delle strutture, ovvero ancora facendo l'una e l'altra cosa insieme: e quest'ultima ci sembrava la soluzione più logica. Purtroppo ragioni politiche facilmente comprensibili, consistenti soprattutto nell'opposizione strenua di quei paesi della Comunità i quali avevano interesse a conservare quel tipo di meccanismo di formazione dei prezzi, non permisero di toccare i congegni vigenti, lasciando spazio soltanto alla decisione di porre mano a quella riforma delle strutture che era caldeggiata, con insistenza e con vigore, soltanto dal nostro paese. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che se si giunse, in sede comunitaria, al varo di questa politica delle strutture, ciò fu dovuto al rigido atteggiamento assunto dall'Italia, la quale, per bocca dell'allora ministro dell'agricoltura, onorevole Natali, si dichiarò risoluta a porre il « veto » sulla rinnovazione delle garanzie dei prezzi se, contestual-

mente, non si fosse dato avvio anche alla politica delle strutture.

Ma c'è poi un dato storico che fa giustizia di ogni diversa interpretazione di origine e significazione delle direttive comunitarie. Esse, quantunque possa apparire che siano state impostate per la prima volta nel 1968, sotto la spinta di una congiuntura di sovrapproduzione, risalgono in realtà a 10 anni prima, e più precisamente alla conferenza di Stresa, nella quale furono gettate le basi esatte e precise sulle quali successivamente si è costruito. Si dica, piuttosto, che non si accetta l'impostazione di fondo della riforma delle strutture in quanto non rispondente a posizioni politiche di parte! È ben noto che il gruppo comunista non ha guardato mai con favore alla politica agricola comune e che, ad ogni difficoltà da questa incontrata, ne ha tratto l'occasione per definirla fallimentare.

Particolarmente duri sono stati, in materia, i giudizi ascoltati in questo dibattito. Si son volute attribuire alla politica agricola comune anche colpe non sue. Quali colpe ha essa, ad esempio, per l'autonomia scelta fatta da alcuni Stati membri, compreso il nostro paese, di lasciar fluttuare liberamente le proprie monete, mettendo così in serie difficoltà il mercato comune dei prodotti agricoli? Non dovrebbe perciò essere considerata una colpa quella di aver fatto ricorso, allo scopo di fronteggiare in qualche misura le difficoltà create dall'esterno per ragioni monetarie, agli importi compensativi prima, e poi, per correggere le conseguenze negative di questi sulle agricolture più povere, a rapporti di cambio diversi dai tradizionali fra le varie monete nazionali.

Lo stesso esplosivo processo di crescita dei prezzi sui mercati mondiali, divenuti superiori a quelli comunitari, non è valso a strappare un riconoscimento positivo a favore della politica agricola comune. Eppure come non apprezzare il fatto che i consumatori europei, oggi, sono forniti di derrate a prezzi inferiori a quelli degli altri paesi del mondo?

Quanto poi al rilievo che la politica delle strutture sia stata impostata avendo concettualmente presente soltanto lo schema neocapitalistico, si tratta di un'interpretazione che può avere anche qualche fondamento di verità; stiamo attenti, però, a levare certe accuse, dato che dalla Comunità ci si risponde mettendoci a nostra volta sotto accusa per i no-

stri ritardi. È ben noto, infatti, che un senso di irritazione è stato determinato dal protrarsi del processo di recepimento nel nostro paese delle direttive comunitarie, non tanto per il ritardo in sé, quanto per aver esso compromesso sul nascere quella laboriosa ricerca di un equilibrio fra diverse esigenze in cui si articola la politica agricola comune: equilibrio che per l'appunto poggiava sull'ipotesi che proprio l'Italia sarebbe stata in grado di avviare un'azione intensiva e rapida nel settore dell'ammodernamento delle strutture.

BARDELLI, Relatore di minoranza. Il ritardo è colpa precisa della maggioranza: tanto per essere precisi.

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Non sto certo giustificando nessuno, avendo già più volte deplorato e denunciato il fenomeno.

BARDELLI, Relatore di minoranza. Senza indicarne la responsabilità.

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Insisto nel dire che la Comunità è soprattutto contrariata per non aver potuto constatare e registrare un'incisiva operatività delle provvidenze strutturali in Italia, che avrebbe alleviato i malcontenti e gli squilibri di cui soffre la politica agricola comune.

L'accusa di avere assunto a presupposto una struttura produttiva rispondente essenzialmente allo schema neocapitalistico può più fondatamente muoversi alla politica dei prezzi, di cui non a caso noi chiediamo insistentemente la revisione, senza però ripudiare il principio dell'azione comune. È d'accordo il gruppo comunista a seguirci su questa concezione dell'azione comune, che comporta evidentemente una limitazione di sovranità? Oppure vuole rimaner legato al principio del semplice coordinamento? Conosciamo bene la sorte toccata agli altri settori d'attività economica assoggettati in una prima fase al mero coordinamento, con la riserva di passare in un secondo tempo alla fase di integrazione vera e propria! Il risultato è che non esiste ancora una politica industriale comune, una politica commerciale comune, una politica comune dei trasporti, non esiste ancora l'unione economica e monetaria. La stessa politica delle strutture agricole ne è un altro esempio; e se essa è giunta con ritardo, ciò è dovuto al fatto che dalla fondazione del mercato comune nel 1958 al 1972, anno in cui furono adottate le prime tre direttive, la stessa politica agricola

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

è vissuta per questo aspetto all'insegna del semplice coordinamento. Sarebbe proprio il caso di domandarsi: se non ci fosse stata almeno per gli aspetti di mercato una politica agricola comune, che è l'unica politica settoriale integrata, avrebbe retto l'Europa davanti alle molteplici crisi che l'hanno travagliata?

Certo il nostro paese, che oggi risulta pagatore netto nella bilancia con i soci della Comunità, dovrà farsi sentire in occasione del prossimo esame-inventario della politica agricola comune, cui si dovrà procedere anche in rapporto al rinegoziato chiesto dalla Gran Bretagna; farsi sentire, però, non nel senso di voler convertire all'insostenibile principio di un obbligatorio ed esatto riscontro fra dare e avere, che contrasterebbe palesemente con la solidarietà posta a fondamento e ispirazione della Comunità dal trattato di Roma, bensì nel senso di rivendicare per la politica agricola comune un'articolazione grazie alla quale i benefici prevedibili ne vadano più equamente distribuiti fra gli Stati membri.

Non v'è dubbio che a questo risultato si potrà arrivare soltanto attraverso il riesame di alcuni meccanismi che caratterizzano oggi la politica agricola comune, non trascurando però di prendere in considerazione anche eventuali integrazioni in forma diretta o indiretta. Stiamo però bene attenti a non far confusione — ho ascoltato qualche intervento in cui questa confusione poteva essere presente — tra l'integrazione di reddito e l'integrazione di prezzo: l'integrazione di reddito costituisce un aiuto alla produzione; l'integrazione di prezzo costituisce un aiuto al consumo. Quindi la differenza è profonda. E poi, quando il gruppo comunista sostiene l'integrazione dei redditi, nel senso di un aiuto alla produzione, la concepisce come misura permanente o come misura transitoria? Dai discorsi qui ascoltati sembra che l'orientamento sia per una forma permanente. Ebbene, se così fosse, il relatore deve fare le sue ampie riserve, poiché nel contesto di una politica delle strutture orientata verso l'economicità un'integrazione di reddito a carattere permanente, avendo tutto il significato di una misura assistenziale, si collocherebbe in termini contraddittori.

Mi si dirà che il principio è stato già accettato dalla Comunità in sede di adozione delle direttive per la montagna. Ciò è vero; ma è anche vero che il contesto economico-sociale della montagna è profondamente diverso da quello delle altre zone. In montagna, l'agricoltura non deve assolvere soltanto una

funzione economica, come altrove, ma ha anche una funzione di conservazione dell'ambiente e di equilibrio ecologico: beni, questi, comuni all'intera collettività. Ne discende che, attesa la riconosciuta impossibilità di creare condizioni economiche tali che con il libero gioco di mercato i redditi agricoli montani divengano comparabili con quelli extragricoli, se si vuole che un minimo di insediamento umano, ritenuto indispensabile per conservare beni irrinunciabili alla collettività, si mantenga in montagna, è giusto che la collettività stessa ne paghi il prezzo attraverso la concessione di un'integrazione di reddito alla popolazione montanara. Ma in tutti gli altri casi un'eventuale integrazione di reddito si giustificherebbe solo se a carattere transitorio. Forse che il signor Mansholt, al punto 70 del suo *memorandum*, non aveva prevista una misura di questo genere, di cui avrebbero goduto gli agricoltori d'età compresa fra i 45 e i 55 anni non aventi titolo all'indennità di cessazione e tuttavia insediati in aziende assolutamente inidonee a divenire economiche? Egli pensava di offrire a questi addetti in posizione di particolare disagio e inferiorità un'integrazione di reddito fino alla maturazione dell'età per godere l'indennità di cessazione: una misura, dunque, a carattere transitorio. Questo è un problema, onorevole ministro, che il nostro paese, che è quello maggiormente interessato, dovrebbe riproporre in sede di prossimo negoziato. Non solo, ma il signor Mansholt aveva previsto, nel progetto di direttiva sull'ammodernamento (la n. 159), un'integrazione di reddito a carattere transitorio e decrescente a favore degli agricoltori che intraprendessero un piano di sviluppo aziendale, limitatamente al tempo occorrente alla sua esecuzione. E in un certo senso questa misura, che poi il Consiglio comunitario non recepì, è riapparsa in questi giorni alla ribalta del Consiglio stesso (su questo richiamo l'attenzione del ministro Marcora) attraverso una proposta della Commissione di Bruxelles di concedere un premio a carattere decrescente ai giovani d'età non superiore ai 40 anni che, nell'ultimo quinquennio, siano stati iniziatori di un piano di sviluppo aziendale. Noi, evidentemente, potremmo avere qualche difficoltà nel fruire ampiamente di tale premio, stante il ritardo con cui approviamo il disegno di legge di attuazione delle direttive comunitarie. Per altro la misura proposta è degna di essere sostenuta anche dal nostro paese.

Per quanto afferisce, poi, all'integrazione dei prezzi — che, torno a ripetere, è un aiuto al consumo — dirò alcune cose.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

Essa, infatti, rappresenta il principio fondamentale di quel sistema britannico dei *deficiency payments* cui si è fatto riferimento nel corso del dibattito — mi pare — dall'onorevole Marras. Non sembra inutile ricordare che il detto sistema consiste nell'assicurare al consumatore prezzi politici controllati, non trascurando, evidentemente, di stabilire per i produttori prezzi ritenuti equi. Il sistema si articola, sul piano pratico, attraverso i ben noti *marketing boards*, che rappresentano una sorta di associazioni di produttori, però non libere come le nostre, ma a partecipazione e controllo dello Stato. Siamo perciò anche bene attenti, in materia, a non farci ingannare da un sistema che, indubbiamente, ha qualche attrattiva, che per altro potremmo poi pagare molto pesantemente. Non vi è dubbio che la Gran Bretagna, nel prossimo rinegoziato, punti a sostituire il sistema di politica dei prezzi finora in vigore nella Comunità con forme similari ai *deficiency payments*. Ma, se accettassimo, ne pagheremmo lo scotto in termini monetari, dal momento che, da calcoli di previsione fatti dai servizi comunitari, risulta che l'applicazione del sistema britannico nella CEE comporterebbe una spesa, per la sola sezione di garanzia del FEOGA, di 14 miliardi d'unità di conto, rispetto ai meno di 4 miliardi d'unità di conto che rappresentano la corrispondente previsione del bilancio del FEOGA per il 1975.

Né vi è da confidare, onorevole Marras, sulle risorse proprie della Comunità, poiché le stesse, prima ancora di nascere, si vanno assottigliando. Per il fenomeno, infatti, dei prezzi mondiali più alti di quelli della Comunità, i prelievi agricoli si sono annullati. E si trattava di una delle entrate del bilancio delle risorse proprie. Per di più, esistono le restituzioni, che rappresentano un'uscita; per di più — debbo aggiungere — vi sono le agevolazioni tariffarie, in ordine alle quali mi sono intrattenuto nell'ambito della relazione scritta (ringrazio la Presidenza della Camera di essere riuscita a stamparla, almeno per la conclusione del dibattito). In quella relazione ho richiamato l'attenzione del Governo sulla politica mediterranea che viene svolgendo la Comunità: una politica che lascia insoddisfatti i suoi Stati membri, che lascia insoddisfatta l'agricoltura italiana e particolarmente quella del Mezzogiorno.

Un'altra presa di posizione ribadita dal gruppo comunista riguarda i pericoli di

spopolamento connessi con l'applicazione della direttiva n. 160, alla quale si è giunti ad auspicare una richiesta di deroga da parte del nostro Governo. Evidentemente, l'idea è stata suggerita da un'analoga richiesta di deroga fatta dalla Danimarca. C'è però da precisare che la Danimarca ha chiesto una deroga non definitiva, ma limitata a due anni, che le è stata concessa. Debbo aggiungere che il Parlamento europeo, nell'esprimere il suo parere favorevole alla richiesta della Danimarca, ha suggerito che nella stessa misura la deroga sia concessa a tutti gli altri paesi della Comunità che eventualmente dovessero richiederla.

A fronte di questa posizione, esiste poi quella opposta, della destra, secondo la quale la direttiva non troverebbe neppure pratica applicazione nel nostro Mezzogiorno (mi pare che questa tesi sia stata sostenuta dall'onorevole Valensise). Nessuno ha la presunzione di essere depositario della verità in ordine a questo complesso e delicato problema, che per altro è condizionato da una forte componente psicologica. Nessuno può negare, però, che nel territorio della Comunità, in dieci anni, ben 5 milioni di addetti agricoli hanno abbandonato spontaneamente — dico spontaneamente — l'agricoltura; e che l'esodo ha riguardato le forze di lavoro più giovani, tant'è che oggi il 50 per cento dei capi d'azienda è di età superiore ai 57 anni, mentre sono 1 milione e 200 mila le aziende nella Comunità (e di esse 900 mila in Italia) i cui titolari non hanno successori. Non può essere perciò accettata l'affermazione del gruppo comunista — sostenuta dall'onorevole Bonifazi — secondo cui la direttiva n. 160 incarnerebbe un vero e proprio attacco sociale.

Frenare l'esodo è operazione difficile e forse anche inutile, se prima non si provvede a predisporre una serie di misure sociali selettive, atte ad incidere profondamente sulla tendenza stessa all'esodo. Pur non cessando, l'esodo, se opportunamente orientato, potrebbe rappresentare un elemento determinante per l'ammodernamento dell'agricoltura. Dal punto di vista macroeconomico, l'effetto più immediato dell'applicazione della direttiva dovrebbe essere infatti un ulteriore esodo; ma, nel nostro caso, a tutto vantaggio delle forze più giovani. Se consideriamo che nel nostro paese l'occupazione agricola concerne per circa i due terzi persone di età superiore ai 40 anni, un esodo indiscriminato probabilmente gioverebbe all'agricoltura soltanto

nel medio termine; nel lungo termine potrebbe, invece, indurre ad un ulteriore invecchiamento dell'agricoltura in mancanza di un idoneo ricambio delle forze di lavoro. Per questi motivi, il problema diventa quello di ricercare metodi di applicazione capaci di proporzionare l'esodo agli effettivi bisogni, e dell'agricoltura e dell'economia in generale.

Altre considerazioni potrebbero essere fatte; ma sono costretto, per tempi che urgono, a rinviare gli onorevoli colleghi alla relazione scritta, dove essi potranno trovare risposte più circostanziate e complete.

Sempre in riferimento alle direttive considerate in se stesse, mi resta ora da replicare ad alcune osservazioni critiche sulla terza direttiva, in verità poche e marginali, mentre posizioni più rigide sono state assunte in merito alla sua strumentazione operativa. Dirò intanto che l'Italia è stata l'unico paese della Comunità che abbia trasmesso all'esecutivo europeo il progetto di applicazione della terza direttiva. Se altri paesi hanno applicato la prima e la seconda direttiva, non così hanno fatto per la terza. Decisione invero coraggiosa, la nostra, se si tiene conto, da un lato, che si è in presenza di una tematica per molti aspetti pressoché sconosciuta nelle nostre campagne, e, dall'altro, che la direttiva lascia agli Stati membri larghi margini di discrezionalità. Il piano Mansholt era ed è quello di offrire all'agricoltura, finora settore dominato, assistito ed isolato, una collocazione nuova, in cui sia possibile trovare anche i modi più idonei per aiutare l'uomo a migliorare se stesso. La popolazione agricola, cioè, non deve più essere considerata come manodopera, secondo una vecchia concezione che va superata se si vuole meglio inquadrare il problema dell'uomo e delle sue capacità professionali in un contesto moderno di società pluralistica.

Devo ora rispondere alle osservazioni che sono state mosse sulle scelte di applicazione delle tre direttive. Lo farò, ma in termini estremamente sintetici, in quanto i colleghi della maggioranza che sono intervenuti nel dibattito — gli onorevoli Ciaffi, Pisoni, Salvatore, Ascari Raccagni, Stella, Prearo, Strazzi, De Leonardis e Ippolito, che desidero vivamente ringraziare — mi hanno agevolato il compito. Tutti i gruppi, in verità, hanno lamentato il ritardo; il primo a lamentarlo — lo rammentavo poc'anzi all'onorevole Bardelli che mi interrompeva — è stato il sottoscritto nella sua relazione introduttiva.

Rendiamoci però conto che abbiamo dovuto modificare profondamente un testo approvato da un Governo caratterizzato politicamente in modo diverso da quelli di centro-sinistra che l'hanno poi fatto avanzare nello *iter* parlamentare. Ed a questo proposito anche il relatore, che lo fa con animo aperto e sincero, desidera esprimere il più vivo ringraziamento ed apprezzamento per tutti i colleghi che maggiormente si sono impegnati, con serietà, con senso di responsabilità ed anche con sacrifici, nella formulazione del nuovo testo: dal presidente della Commissione agricoltura, onorevole Truzzi, all'onorevole Salvatore — allora sottosegretario: ma non per questo non va ringraziato, anzi va semmai ringraziato a doppio titolo — agli onorevoli Bardelli, Tassi, Prearo, D'Alessio, Valori, Ciaffi, Valensise, Bonifazi e a tutti gli altri membri della Commissione agricoltura.

Dal gruppo liberale e dalla destra è stata poi lamentata la circostanza che all'atto del recepimento della norma comunitaria relativa all'individuazione della figura fisica dell'imprenditore a titolo principale si sarebbe caduti in una discriminazione palese, tale che l'esecutivo della Comunità potrebbe negarci il parere di conformità. Per quanto attiene alle persone fisiche, non si ritiene che sia stato compiuto un atto discriminatorio concedendo una semplice preferenza all'impresa familiare diretto-coltivatrice singola o associata: preferenza giustificata dall'esiguità dei mezzi a disposizione, oltre che dal peso preminente e determinante che l'impresa familiare diretto-coltivatrice ha nella realtà agricola italiana e ben anche comunitaria. Inoltre è ben noto che nella legislazione nazionale il principio della preferenza per l'impresa familiare diretto-coltivatrice è da tempo consolidato. Le società diverse dalle cooperative, evidentemente, sono state, esse sì, discriminate, giocando a loro riguardo, a maggior ragione, la circostanza dell'insufficienza dei mezzi. D'altra parte lo stesso Governo si è fatto carico di queste scelte, e perciò si può confidare nella sua efficace azione se in sede di parere di conformità dovessero sorgere difficoltà.

Ma a parte queste scelte, che potrebbero essere giudicate difformi rispetto al dettato comunitario, tutte le altre norme sono state formulate nel pieno rispetto di esso. Lo stesso riconoscimento di imprenditore agricolo a titolo principale esteso, sotto condizione, al coadiuvante non è affatto difforme dalla norma comunitaria. Sol che si pensi che le direttive

sono rivolte principalmente ai giovani. Come altrimenti sarebbe possibile aiutare i nostri giovani coltivatori che abbiano capacità e volontà di operare? È però ovvio che per la stessa azienda che si vuole sviluppare non vi può essere una doppia o tripla erogazione di contributi stabiliti dalla legge.

Dal gruppo comunista è stato poi sollevato il problema dell'articolo 31 del disegno di legge, che recepisce l'articolo 14 della direttiva n. 159, ritenuto lesivo della stessa sovranità legislativa nazionale.

Dovrei fare un discorso lungo, per altro già fatto nella relazione scritta, nel tentativo di convincere i colleghi del gruppo comunista che con l'articolo 31 non si viola alcuna sovranità legislativa. Nella relazione scritta — alla quale sono costretto a rinviare gli onorevoli colleghi — chiaramente ho esposto le ragioni che militano a favore dell'articolo 31. D'altra parte, l'onorevole Valori, che è stato il più tenace sostenitore della tesi opposta, sa che non gli è stata data ragione neppure dalla nostra Commissione affari costituzionali, la quale si è addirittura pronunciata in favore dell'inderogabilità dell'articolo 31 del disegno di legge.

Allo stesso modo — come ho già detto nella relazione orale introduttiva — la Commissione affari costituzionali aveva configurato due ipotesi di regolamentazione dei delicati rapporti fra Stato e regioni: la Commissione agricoltura ha scelto la seconda, su cui le forze politiche di maggioranza avevano saputo trovare un corretto compromesso.

Rimane ora da replicare ai colleghi che non accettano in tutto il compromesso ricercato dalle forze di maggioranza in ordine alle norme di attuazione della terza direttiva: compromesso in base al quale all'organizzazione agricola professionale viene riconosciuto il titolo all'autogestione della formazione socio-economica e della formazione professionale, rimanendo ben inteso l'una e l'altra attività nella sfera dei servizi pubblici istituiti dalle regioni, le quali le esercitano direttamente, ma ne possono anche affidare l'esercizio alle organizzazioni professionali agricole riconosciute dalle stesse regioni.

E vorrei invitare gli onorevoli colleghi del gruppo comunista ad affidare, come facciamo noi, fin d'ora all'esperienza che ci accingiamo a fare un giudizio definitivo sulla validità del principio di autogoverno della categoria, inteso in tutta correttezza e neutralità.

Infine, in attesa che il Governo dica la sua parola definitiva, il relatore intende associarsi a tutti i colleghi intervenuti nel dibattito che

hanno lamentato l'esiguità dei mezzi finanziari. Egli vuole ripetere quanto già esposto nella sua relazione scritta: e cioè che il mantenimento del livello di spesa complessivo previsto, in rapporto all'accrescersi dei costi di investimento e alla diminuita capacità d'acquisto della moneta, attenua certamente gli effetti operativi della legge. E questo non vale soltanto per il nostro paese: vale anche per gli altri paesi della Comunità.

Occorre tuttavia considerare che in questa fase un pur opportuno e auspicabile adeguamento dell'onere finanziario non può essere motivo di ritardo nell'acquisire nel nostro sistema una strumentazione legislativa tanto importante.

Onorevoli colleghi, ho concluso. « Dura e pura » è stata definita questa linea politica; « una sfida di civiltà », ha detto l'onorevole Salvatore. Ebbene, i nostri giovani non si dolgono, perché essi sanno guardare in faccia la realtà e vogliono essere i veri, i più autentici protagonisti di una realtà nuova, diversa e migliore. Essi ci chiedono soltanto di far presto: tocca ora a noi, onorevoli colleghi, di non deluderli ulteriormente. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli deputati, la celerità con cui l'Assemblea della Camera ha portato avanti e concluso la discussione sulle linee generali di questo provvedimento per l'attuazione nel nostro paese delle tre direttive comunitarie per la riforma delle strutture agricole riscatta la lunghezza dei tempi che si erano resi necessari perché il testo venisse all'esame dell'Assemblea. Lunghezza di tempi non casuale, ma dovuta come è noto alla necessità di dare una diversa e più precisa rispondenza costituzionale al disegno di legge a suo tempo predisposto dal Governo.

Né ciò deve meravigliare ove si tenga conto che questo provvedimento ha rappresentato la prima occasione per affrontare in termini concreti, legislativi e operativi, e con riferimento a specifiche misure di intervento, i temi complessi — perché d'ordine costituzionale e giuridico, ma anche economico e funzionale — dei rapporti fra Stato centrale e regioni dopo che le regioni sono state istituite, con tutte le conseguenze inevitabili in termini di approfondimen-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

to e di armonizzazione dei diversi punti di vista.

In ogni caso, va rivolto il ringraziamento del Governo alla Camera dei deputati per questa tempestività di esame e brevità di tempi di discussione. In particolare, il ringraziamento va al relatore per la maggioranza, onorevole Vetrone, il quale si è sobbarcato alla grossa fatica di una relazione estremamente articolata, documentata ed efficace — anche se è mancato il tempo necessario per illustrarla esaurientemente — al relatore di minoranza, onorevole Bardelli, e a tutti gli onorevoli deputati che in sede di Comitato ristretto, in sede di Commissione plenaria o intervenendo in Assemblea hanno dato il loro apporto, sia pure talvolta da posizioni critiche, alla definizione del testo e al suo migliore inquadramento.

L'onorevole Vetrone ha ricordato nella sua relazione che le tre direttive, per la cui applicazione viene discussa questa normativa nazionale, traggono origine dalle indicazioni contenute nel *memorandum* sulla politica agricola comune presentato fin dal 1968 dall'esecutivo comunitario. Ma è bene ricordare come il *memorandum* Mansholt non si limitasse ad indicare la necessità delle misure trasferite nelle tre direttive dell'aprile 1972. Esso faceva un discorso molto più ampio. Sottolineava il posto spettante all'agricoltura nel contesto socio-economico della Comunità e svolgeva un esame obiettivo, per taluni aspetti anche critico, dei risultati della politica agricola comune fino allora condotta. Da ciò traeva spunto per richiamare l'opportunità di integrare l'azione di politica agricola con misure rientranti nel campo di altre politiche — quella regionale e quella sociale innanzitutto — fornendo in tal senso anche indicazioni operative e finanziarie. Prevedeva, nell'ambito della stessa politica agricola, un complesso di linee d'azione di cui le tre direttive rappresentano solo una parte; proponeva infine, nell'ambito degli obiettivi propri di queste tre direttive, una serie di altre misure che non hanno trovato poi accoglimento nelle determinazioni finali dell'aprile 1972.

Questo richiamo non ha scopi recriminatori rispetto all'azione allora condotta dal nostro paese. Sta invece a testimoniare le difficoltà e le incomprensioni che fu necessario superare. In quella situazione, anche l'approvazione delle tre direttive va considerata, e tale fu generalmente riconosciuta, come il risultato positivo di un impegno vigoroso e coerente dell'Italia.

Ricordare le intuizioni del *memorandum* Mansholt ha invece un altro significato. Quel documento dimostra, infatti, come già allora alcuni ambienti comunitari avessero preso atto dell'insufficienza, ai fini degli obiettivi indicati dall'articolo 39 del trattato di Roma, di un'azione per l'agricoltura impostata unicamente o prevalentemente sulla manovra dei prezzi; anche se a tale linea era stato necessario attenersi per ridurre sul piano politico l'impatto di certi atteggiamenti centrifughi che allora si manifestavano in alcuni paesi membri.

Si può prendere atto che da allora alcuni passi sono stati fatti, che non si sostanziano soltanto in queste tre direttive. È stata approvata la direttiva a favore delle zone di montagna e meno favorite, i cui termini di applicazione — anche se essa si configura più che altro come una sorta di complemento specifico a queste prime tre direttive — dovranno ormai essere decisi nei prossimi giorni. Sono state approvate altre norme specifiche, come quelle riguardanti l'allevamento del bestiame. È stato iniziato l'esame della direttiva per il rimboschimento, che trae anch'essa origine dal *memorandum* Mansholt e che noi riteniamo utile ed opportuna anche se — come ha rilevato fra gli altri l'onorevole Marras — molte cose sono mutate dal momento della sua formulazione.

Dobbiamo anche constatare che nessun passo avanti è stato fatto dal regolamento sulle associazioni di produttori, la cui necessità veniva anche sottolineata in quel *memorandum*, ed il cui esame è stato da noi nuovamente e più volte sollecitato nelle recenti riunioni.

D'altro lato, è certo che dal 1968 ad oggi molti mutamenti sono intervenuti nei rapporti politici e nelle situazioni economiche europee e mondiali e nelle relative prospettive. Fra l'altro è cambiato l'andamento dei mercati internazionali; sono preoccupanti le previsioni sui rapporti fra produzioni e consumi; si impostano su basi diverse sull'intero scacchiere mondiale i rapporti economici e politici fra i diversi paesi e fra i diversi gruppi di paesi: e ciò ha riflessi anche sulle politiche degli approvvigionamenti e degli scambi.

Tutto ciò fa sì che strumenti a suo tempo adottati debbano essere considerati superati e che appaiano con maggiore chiarezza le carenze derivanti da ciò che si è fatto, anche indipendentemente da ogni considerazione

ne riguardante gli stessi modi d'essere delle agricolture della Comunità.

In ogni caso, tutto ciò fa sì, soprattutto, che le esigenze che ne derivano debbano essere viste alla luce di una funzione dell'agricoltura che è diversa da quella di un tempo.

Per queste ragioni non è possibile considerare soddisfacenti e sufficienti le indicazioni contenute nel successivo *memorandum* presentato dal commissario Lardinois sul finire del 1973. Sono indicazioni che si rifanno, ma solo parzialmente, a quelle stesse indicazioni presentate dalla Commissione cinque anni fa. Non rappresentano alcun passo avanti e costituiscono semmai qualche passo indietro rispetto ad un'impostazione che era più generale anche se forse più ambiziosa.

Riteniamo quindi che l'impegno della Comunità di procedere nella prossima primavera ad un inventario della politica agricola comune debba essere un'occasione per una riconsiderazione profonda di tutto ciò che si è fatto e delle antiche e nuove necessità.

Questo parere non è solo del Governo. Esso è stato fatto proprio, anche se con varia incidenza di espressioni, dal Parlamento — il quale si è espresso nelle rispettive Commissioni agricoltura della Camera e del Senato — dalle organizzazioni professionali, dai sindacati, dalle altre forze produttive, dai responsabili dell'agricoltura delle diverse regioni italiane, che ho interpellato prima di affrontare la trattativa sui prezzi in corso a Bruxelles.

Ho già avuto occasione di esporre alla Commissione agricoltura della Camera alcune idee che mi sono via via venute facendo al riguardo, e non desidero ripetermi. E però necessaria una profonda revisione dei modi d'essere della stessa politica dei prezzi, anche se, evidentemente, tutti siamo concordi sull'irrinunciabilità attuale di tale politica. È necessario dare uno spazio molto maggiore dell'attuale, con coraggio e immaginazione, alla politica delle strutture. È necessario organizzare i mercati con la partecipazione viva delle forze produttive. È necessario considerare le diversità territoriali per assicurare modi di sussistenza alle popolazioni interessate. Il tutto, sulla base di alcune scelte politiche ben chiare: il posto spettante all'agricoltura nell'economia, la necessità di assicurare l'avvaloramento delle risorse, le possibili specializzazioni produttive, la necessità di soddisfare le esigenze del consumo ed insieme l'opportunità di contribuire all'intensificazione degli scambi mondiali. Si tratta, come ha ricordato l'onorevole Salvatore,

di ritornare allo spirito originario del trattato di Roma, tenendo anche conto della necessità di colmare gli squilibri fra le diverse zone della Comunità.

L'onorevole Marras ha sottolineato come tale revisione della politica agricola comune tardi a delinearsi. Certamente non ci si possono fare eccessive illusioni. Sebbene da parte di molti paesi membri essa venga chiesta e sollecitata, non c'è dubbio che vi è e vi sarà diversità nei punti di vista, negli interessi e nelle posizioni.

Bisogna prepararsi avendo chiaro il bilancio dei costi e dei benefici per la Comunità e per il nostro paese, non tanto sul piano finanziario quanto sul piano economico. Né può valere inserire in questo bilancio anche ciò che è avvenuto fuori dell'agricoltura. Ciò sarebbe avvenuto anche, probabilmente, con una politica agricola diversa da quella seguita. Questo bilancio dei costi e dei benefici sul piano agricolo deve consentire di uscire dalle solite richieste verbali e di fornire invece orientamenti chiari per una iniziativa di proposte costruttive.

In ogni caso, proprio l'approvazione di questo disegno di legge, che mette fine ad uno stato di mora in cui è venuto a trovarsi il nostro paese, può essere considerata pregiudiziale per conferire credibilità a livello europeo ad ogni nostra iniziativa su questo piano.

Bisogna infatti prendere atto che queste tre direttive approvate nell'aprile 1972 — anche se hanno accolto solo parzialmente le indicazioni di Mansholt e se possono apparire impostate in una realtà per molti aspetti diversa da quella attuale — hanno rappresentato un primo passo nella realizzazione di una politica agricola della Comunità diversa dalla precedente. In sostanza, questo è il loro significato politico, al quale l'Italia deve ricollegarsi con coerenza. L'onorevole Valori dovrebbe concordare che l'organo che esprime la volontà popolare, cioè il Parlamento, può riconoscersi in tale significato.

Sul piano economico, il loro obiettivo è noto. Si trattava di capovolgere le tendenze in atto dell'agricoltura europea, facendo sì che fossero i giovani e non gli anziani a rimanere sulla terra, ed offrendo quindi ai primi la possibilità di un impegno totale e remunerativo che contrastasse le tendenze all'esodo, e ai secondi la possibilità di lasciare le loro terre, almeno dal punto di vista produttivo. All'onorevole Valensise, che ha sottolineato come la cessazione dall'attività agrico-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

la di notevoli masse di lavoratori richieda di adeguare ad una linea siffatta le condizioni di ambiente e di struttura, va fra l'altro ricordato che le recenti norme per una politica regionale della Comunità, che in definitiva si ricollegano ai contenuti della risoluzione adottata dai ministri dell'agricoltura nel 1971 in occasione della discussione delle direttive comunitarie, offrono in tal senso un ulteriore contributo. Si è deciso, come ha ricordato l'onorevole Ciaffi, di prevedere misure in grado di impostare su basi nuove la realtà aziendale, sì da assicurare ai giovani le possibilità di lavoro e di remunerazione ritenute necessarie, e da avvalorare le possibilità di produzione economica. E si è voluto, infine, dar luogo ad una vasta spinta di preparazione professionale, per mettere i ceti agricoli in grado di affrontare su basi di modernità la conduzione delle loro aziende.

Questo è il significato economico. Evidentemente vi è in ciò anche un significato politico.

Da parte dell'onorevole Giannini si è osservato che con queste direttive si tenderebbe a far scomparire i piccoli coltivatori, e non i coltivatori anziani o quelli che si pongono in posizione marginale. Da parte dell'onorevole Bonifazi si è sostenuto che il contesto ideologico e programmatico in cui si collocano le direttive comunitarie, così come l'attuazione che ne è prevista dal presente disegno di legge, è caratterizzato dall'imposizione di moduli neocapitalistici. Da parte dell'onorevole Tassi, invece, si è affermato che sotto l'apparente attuazione delle direttive si nasconde l'intenzione di non attuarle affatto.

Viceversa, le direttive si propongono, di per sé, un obiettivo di maggiore efficienza, ma questo non significa dare una spinta ulteriore a quella che una volta fu chiamata la cacciata dei contadini dalla terra, né l'adozione di moduli neocapitalistici. Significa piuttosto offrire la possibilità di infrangere alcune incrostazioni che si vanno trascinando e aggravando, e dare nuovo spazio alla presenza di forze veramente imprenditoriali e giovani. Questa impostazione trova ulteriore sottolineatura proprio nel disegno di legge, dove pur nel rispetto dei principi della Comunità, ci si è ispirati ad una larga apertura nel riconoscimento dei benefici per la realizzazione di piani aziendali alle diverse forze dell'imprenditorialità: dagli affittuari ai mezzadri e alle cooperative.

Per altro verso, i dispositivi della direttiva n. 159 relativi al riconoscimento dell'imprenditore agricolo a titolo principale, e gli altri della direttiva n. 160, volti ad impedire che i coltivatori anziani che abbandonano l'attività produttiva debbano lasciare la terra d'origine, stanno a dimostrare come l'obiettivo sia sì quello di una agricoltura efficiente, ma come in questo quadro si collochino altresì le diverse forme di integrazione di attività, in vista del grande significato sociale e civile, oltre che economico, dello sfruttamento di tutte le risorse e della permanenza delle popolazioni nello spazio rurale. In sostanza, si tratta di realizzare un tessuto armonico nell'agricoltura della Comunità.

Un'osservazione di merito che si ricollega a quelle precedenti, e che dopo essere stata avanzata dall'onorevole Bardelli è stata poi ripresa, fra gli altri, dall'onorevole Marras, dall'onorevole Giannini e dall'onorevole Valori, riguarda il fatto che le direttive furono approvate in una situazione economica e quindi in una collocazione dell'agricoltura diverse dalle attuali, talché esse risulterebbero superate dalla realtà dei fatti. In particolare, l'onorevole Bardelli ha sottolineato l'opportunità che lo Stato italiano sia autorizzato a derogare all'applicazione delle direttive, per esempio a proposito dell'erogazione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola.

Può darsi, ed è stato detto, che la realtà sia mutata. Le condizioni possono non essere più quelle di un tempo. Ma questo nulla toglie al significato di fondo delle direttive e all'opportunità di puntare, in via generale, al conseguimento di quegli obiettivi, che si sostanziano soprattutto nell'assicurazione di un tessuto agricolo armonico attraverso il consolidamento dei giovani sulla terra.

Questo può non escludere l'opportunità di alcune deroghe. Il problema si pone allora in termini giuridici. Perché, anche se l'adozione di quelle direttive è obbligatoria per gli Stati membri, il primo articolo di ciascuna di esse prevede la possibilità di nulla o parziale applicazione, seguendo la cosiddetta procedura comunitaria del Consiglio. In altre parole il Consiglio dei ministri della Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato, può decidere l'esenzione. Talché, ove ciò dovesse ritenersi opportuno, sarebbe possibile chiedere questa esenzione, anche da parte di qualche regione, e l'Italia dovrebbe segui-

re tale procedura. Vi è un precedente in tal senso offerto dalla Danimarca, la cui richiesta di essere esentata dall'applicazione della direttiva n. 160 ha trovato accoglimento, dopo però una procedura assai laboriosa.

Per altro verso, giustamente l'onorevole Ciaffi ha sottolineato, al pari dell'onorevole Pisoni e di altri colleghi, l'impossibilità di attribuire alle direttive una portata miracolistica, come se fossero la panacea di tutti i mali. Secondo un esperto e politico di indiscussa fama, il senatore Medici, degli oltre 3 milioni di aziende di cui è costituita l'agricoltura italiana solo un milione circa avrebbe prospettive di autonoma vitalità, anche se è opportuno riconoscere, come fanno le direttive, la funzione e il valore dell'azienda *part-time*.

La normativa comunitaria in questione affronta quindi solo alcune delle tematiche, anche strutturali, relative allo sviluppo dell'agricoltura. Il che da un lato sottolinea la necessità di misure nazionali e, dall'altro lato, sottolinea e rafforza la richiesta italiana di una diversa e più ampia presenza della Comunità nel campo del miglioramento delle strutture.

Ciononostante all'onorevole Giannini, che ha citato gli stessi dati richiamati a suo tempo dal senatore Medici, va detto che queste direttive non possono essere sottovalutate neanche sul piano economico. Esse infatti aprono a molte aree agricole italiane una possibilità di contrastare certe tendenze al deterioramento in atto, ed offrono loro invece prospettive concrete di sviluppo.

Forse nel determinare alcune perplessità, come ha accennato l'onorevole Gerolimetto, gioca anche il fatto che non tanto la realtà agricola da cui esse traggono origine quanto piuttosto alcuni modi d'azione che esse adottano rispondono a caratteristiche proprie di altri paesi. Questa situazione si è verificata anche per aspetti diversi della politica agricola comune, relativi ad esempio al funzionamento della sezione d'orientamento del fondo agricolo europeo e all'istituzione e al funzionamento delle associazioni di produttori ortofrutticoli, oltretutto, più in generale, alla politica di mercato. Ma l'agricoltura italiana ha saputo adeguarsi a questa nuova logica europea. Sarebbe sottovalutarne la capacità considerare negativamente le direttive perché esse non rispondono a modi per noi tradizionali, anche se, come ha rilevato l'onorevole Salvatore, vi è questa difficoltà

di adattamento normativo della materia alla nostra agricoltura.

Uno dei temi che più sono stati oggetto di rilievo nella discussione è il ritardo con cui il provvedimento di recepimento è giunto all'esame dell'Assemblea. L'onorevole Alessi ha affermato che tale ritardo ha rischiato di trasformare la vittoria italiana a Bruxelles in una sconfitta, che pone in discussione la credibilità stessa del nostro paese. L'onorevole Pisoni ha messo in evidenza come esso rischi di trasformarsi anche in una perdita finanziaria, che viene invece considerata dall'onorevole Marras di scarso rilievo politico, il che sembra strano sia detto proprio da lui.

D'altra parte il relatore onorevole Vetrone, l'onorevole Ciaffi e molti altri degli intervenuti nel dibattito hanno ricordato, con vario atteggiamento, le vicende di questo provvedimento.

Ma va detto, forse anche a riconoscimento dell'operato dell'amministrazione italiana, che l'Italia fu il primo fra i paesi della Comunità a predisporre e ad elaborare il provvedimento di recepimento delle direttive comunitarie. Contrariamente alla scelta di altri paesi, inoltre, tale provvedimento ha affrontato unitariamente e secondo una linea logica l'applicazione di tutte e tre le direttive. Secondo questo criterio esso fu proposto ed ebbe parere di conformità dalle autorità comunitarie.

E appena il caso di ricordare, invece, che il problema che ha suscitato contrasti di punti di vista, e quindi rallentamenti, riguarda la definizione dei rapporti fra Stato e regioni.

È stato già osservato, del resto, come in definitiva per la prima volta si trattasse di determinare in modo concreto questi rapporti con riferimento a specifiche materie, con tutti i riflessi di ordine giuridico e funzionale che ne derivano.

In sostanza, il primo disegno di legge governativo, pur riconoscendo l'esigenza di una ampia partecipazione regionale alla fase attuativa delle direttive comunitarie, aveva ritenuto di provvedervi attraverso un'ampia delegazione amministrativa conferita dallo Stato alle regioni. La Commissione affari costituzionali della Camera, con parere espresso il 28 novembre 1973, pur riconoscendo che la responsabilità dell'attuazione delle direttive, sia nel momento legislativo sia in quello amministrativo, incombe allo Stato, rilevò tuttavia che non si possono disconoscere le competenze legislative e amministrative demandate alle regioni in materia agricola.

Essa suggerì quindi due soluzioni alternative. La prima consisteva nel lasciare sostanzialmente fermo il disegno di legge predisposto dal Governo, ma con l'aggiunta di una disposizione che facesse salve le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, con la facoltà per le regioni stesse di emanare proprie disposizioni, anche in deroga alla disciplina contenuta nella legge nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle direttive comunitarie e dei principi fondamentali desumibili dalla legge nazionale.

La seconda soluzione consisteva nell'individuare immediatamente, nella legge nazionale di recepimento e di attuazione, un complesso di disposizioni inderogabili e di principio, nel rispetto delle quali le regioni potessero con proprie leggi adattare la normativa nazionale alle esigenze del proprio territorio o di determinate zone agrarie.

La scelta è caduta sulla seconda soluzione indicata. Il testo elaborato dal Comitato ristretto, e portato successivamente all'esame del *plenum* della Commissione agricoltura, si è infatti uniformato a tale indirizzo.

In sostanza, non è stata inventata una formula a seguito di una sterile discussione, come ha lamentato l'onorevole Valensise, ma è stato adottato il suggerimento della Commissione affari costituzionali.

Secondo l'onorevole Bardelli, l'autonomia delle regioni viene però circoscritta ad aspetti secondari, mentre ad esse dovrebbe essere riconosciuto un ben più ampio diritto d'intervento. Del pari, l'onorevole Valori rileva che il provvedimento spoglia le regioni di ogni effettivo potere nell'attuazione delle norme agricole comunitarie.

Queste impressioni debbono essere corrette. Certamente, bisogna dare atto che vi erano nelle direttive alcuni aspetti, vincolanti, al cui rispetto il nostro paese è rigorosamente tenuto. Né ciò deve destare perplessità, ove si tenga conto che, se non le direttive, i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili all'interno degli Stati membri. Ciò non è aberrante, né rappresenta una rinuncia dello Stato alla sua sovranità, ma rientra nella logica della costruzione europea. D'altra parte, proprio il contributo finanziario della Comunità sottolinea la necessità di una uniformità di impostazione nella politica agricola dei diversi paesi membri. Ed anche quel rispetto delle regole comuni di concorrenza, lamentato dall'onorevole Valori, altro non fa che

rispondere ai principi generali che debbono ispirare un'integrazione dell'agricoltura europea.

Comunque sia, di fronte a certe norme vincolanti previste nelle direttive non vi poteva essere altra soluzione che adottare, all'interno del provvedimento di recepimento, norme di carattere cogente.

Per altri aspetti, invece, si poneva la necessità di assicurare un tessuto unitario all'applicazione delle direttive, non solo nel rispetto del quadro da esse offerto, ma anche nel riconoscimento della necessità di evitare fenomeni di squilibrio fra l'una e l'altra regione. Questo è stato anche sottolineato dall'onorevole Ciaffi. In questo senso il provvedimento si configura, nell'insieme del suo contesto, essenzialmente come un provvedimento di principi, atto a definire il quadro generale nel cui ambito può manifestarsi in modo autonomo l'iniziativa legislativa delle regioni.

Quello che è proposto all'esame è cioè soprattutto un provvedimento di principi, un esempio della produzione legislativa che dovrà caratterizzare il settore agricolo, nel doveroso rispetto delle competenze primarie delle regioni, anche in un quadro complesso come quello rappresentato dai rapporti tra il nostro paese e la Comunità europea.

Per quanto poi concerne la correlazione fra attività normativa e attività amministrativa, essa è stabilita ponendo le esplicazioni delle potestà amministrative regionali fuori d'ogni ipotesi di delegabilità, ed inserendole nel quadro delle direttive contenute nella legge vigente, e di quelle che potranno successivamente essere emanate dallo Stato come esplicazione della sua funzione di indirizzo e di coordinamento.

Non ritengo opportuno, in questa sede, esaminare particolareggiatamente l'articolazione del provvedimento, che potrà più opportunamente essere considerata in sede di esame dei singoli articoli. Del resto le direttive sono ampiamente conosciute. Il problema era di applicarle in modo idoneo alla realtà dell'agricoltura italiana.

Può invece essere opportuno sottolineare alcuni aspetti di tale normativa di applicazione, più rilevanti dal punto di vista economico e anche da quello politico.

In tale senso va sottolineato, con riferimento alla direttiva n. 159 relativa all'ammmodernamento aziendale, e nel quadro della selettività da essa adottata, il criterio introdotto dagli articoli 12 e 13 per assicurare la massima apertura verso le categorie imprendito-

riali. Si intende infatti far partecipare allo sviluppo del processo produttivo tutte le componenti imprenditoriali: non solo i proprietari, ma gli affittuari, i mezzadri, i coloni, offrendo anche a queste categorie una concreta possibilità di iniziative. Una posizione particolare viene riservata — e ciò smentisce i rilievi relativi a pretesi moduli neocapitalistici — all'azienda familiare. Parimenti vengono sottolineate le funzioni e le possibilità di apporto del sistema cooperativistico, la cui rilevanza negli altri paesi europei è stata ricordata dall'onorevole Giannini.

Vengono anche previsti i modi per assicurare la maggiore possibile estensione alle provvidenze per l'attuazione dei piani di sviluppo. Riconosciamo che il criterio adottato dalle direttive, in ordine alla comparabilità dei redditi, costituisce un principio rigoroso e di non facile applicazione. Ma proprio per superare tali difficoltà si è ritenuto di adottare anche il sistema delle aziende di riferimento, previsto dall'articolo 17, i cui moduli, che saranno stabiliti in ciascuna regione sulla base di specifiche norme, consentiranno di fornire parametri in grado di corrispondere idoneamente alle diverse realtà territoriali.

Ed infine, sempre con riferimento alle norme di applicazione della prima direttiva, va anche ricordata la maggiore operatività assicurata dalle garanzie fideiussorie, soprattutto quando esse sono chiamate ad operare in favore delle categorie più deboli. Il che, semmai, sta a ribadire la volontà di seguire sì un criterio di accrescimento di efficienza, ma facendo perno proprio sull'apporto di queste categorie.

Quanto alla seconda direttiva, le impostazioni più rilevanti riguardano la maggiore estensione dei benefici dell'indennità di cessazione e del premio di apporto strutturale, oltre che delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Si può infatti anche concordare sull'opportunità di evitare una spinta eccessiva all'esodo. Ma dove la realtà consente un ricambio rapido, nel senso che l'offerta di terra conseguente alla richiesta delle misure per l'abbandono trova assorbimento, è opportuno che le norme abbiano la possibilità di un'ampia applicazione, proprio in vista degli obiettivi che esse si propongono.

Infine, a proposito della terza direttiva, il discorso diventa più contrastato, e vi ha fatto cenno, oltre che il relatore di minoranza Bardelli, anche l'onorevole Ascarì Raccagni.

Il disegno di legge altro non fa che riconoscere il carattere di servizio pubblico dell'informazione socio-economica; e, proprio in

questo quadro, intende fornire le necessarie garanzie per la formazione dei consulenti, richiamando a tale impegno anche le università; inoltre, nel riconoscere la funzione delle regioni in questo campo, e nel prevedere che esse costituiscano appositi servizi per l'informazione socio-economica, esso consente la partecipazione dei produttori ad un momento tanto importante per lo sviluppo della loro persona e delle loro aziende. Questo vuol rappresentare un impulso alla diffusione delle forme di autogoverno.

Senza che venga compromessa la possibilità d'azione diretta per le regioni, ed anzi sottolineando il loro potere di coordinamento e di controllo, la pariteticità fra istituti pubblici regionali e organizzazioni professionali per la qualificazione degli operatori costituisce la sottolineatura di un modo per larghi aspetti nuovo di soddisfare un interesse pubblico attraverso l'intervento delle categorie.

Infine, vi è un ultimo punto che è stato oggetto di rilievo da molte parti e merita di essere sottolineato. Si tratta dell'insieme delle somme messe a disposizione per questo complesso di misure.

Forse tale rilievo poteva non essere giustificato un anno fa. Ma bisogna proporsi oggi anche questo problema, per molteplici motivi. Non si tratta solo dell'aumento dei costi registratosi nel giro degli ultimi diciotto mesi, e che finisce con il condizionare le possibilità di attuazione dei piani di sviluppo aziendale. Oltre a questo vi è il fatto che il provvedimento fu predisposto, e gli stanziamenti relativi furono decisi, allorché il rapporto fra lira e unità di conto era di 625 ad 1. Oggi, invece, esso è di 833 ad 1. Ciò evidentemente non pone problemi nei riguardi della Comunità, ma si ripercuote invece sulla quota di spesa di competenza dello Stato membro, che gioca soprattutto con riferimento ai limiti di investimento e alle pensioni.

D'altra parte questi stessi stanziamenti furono decisi avendo riguardo ad una quota di concorso pubblico nella concessione di agevolazioni nel pagamento degli interessi che si ragguagliava inizialmente al 5 ed al 7 per cento. Ora invece tale concorso è stato elevato al 7 ed al 9 per cento. Ciò finisce col limitare le possibilità di intervento.

Questi sono per altro solo alcuni aspetti più rilevanti, giacché il dettaglio delle misure potrà essere esaminato nei singoli articoli. In ogni caso, nell'ambito degli obiettivi che le direttive si propongono, da me prima ricordati, il provvedimento si distingue per dare rilievo politico ad alcuni aspetti: cioè

la massima partecipazione delle diverse categorie imprenditoriali, con particolare riguardo per le imprese coltivatrici proprietarie o coloniche e per le loro forme associate; la ricerca dei modi per consentire la più grande latitudine di applicazione alle norme della Comunità; l'introduzione di norme interne in grado di aumentare nella maggior misura possibile le stesse potenzialità delle misure comunitarie. Il tutto in un quadro di rapporti costituzionali pienamente rispettoso delle prerogative dell'istituto regionale.

Si tratta quindi di un insieme di norme armonicamente articolate in vista di determinate finalità. Esse però non coprono certo tutta la realtà dell'agricoltura italiana, e, anzi, per poter manifestare la loro piena efficacia, richiedono di inserirsi in un più vasto quadro giuridico-operativo.

Non è il caso di ricordare i reciproci collegamenti che, ad esempio, possono instaurarsi fra questa riforma delle strutture e un diverso tipo di organizzazione associazionistica, o fra esse e l'opportunità di mandare avanti specifici programmi di sviluppo sia territoriali (e in tal senso sono già previsti nel disegno di legge i necessari collegamenti, che dovranno attuarsi a cura delle regioni) sia settoriali, quali quelli previsti dal programma di Governo.

Vi sono però alcuni temi che fin da adesso impegnano direttamente l'operato del Governo.

Il primo tema è quello del credito agrario. Nel disegno di legge vi sono norme atte ad ampliare la portata delle garanzie fideiussorie. Ciò però non basta. Il problema del credito, anche con riferimento all'attivazione di queste norme, è molto più vasto. È un problema, in primo luogo, di disponibilità: e, com'è noto, esso è stato già affrontato in sede di Comitato interministeriale per il credito. È un problema, inoltre, di revisione dell'organizzazione delle strutture che esercitano il credito agrario, al fine di renderne più facile l'accesso da parte dei ceti agricoli. È un problema più generale di disponibilità, tale da consentire allo Stato di alleggerire l'onere degli interessi che gravano sugli operatori. Ed è un problema di efficienza ancor più generale del sistema fideiussorio. Problemi, tutti, che abbiamo affrontato e per i quali sono ormai pronti i testi legislativi.

L'altro problema in larga misura condizionante per l'operatività di questo provvedimento è quello relativo agli organismi fondiari. Solo se essi funzioneranno in modo incisivo le misure comunitarie avranno efficacia

di applicazione. È chiaro il riferimento agli enti di sviluppo, ai quali, fra l'altro, si apre proprio in questa prospettiva una nuova dimensione operativa e per i quali, anche in conseguenza di ciò, si rende ancor più urgente il problema della rivitalizzazione. Per questo il ministro dell'agricoltura si sente impegnato a presentare al più presto al Consiglio dei ministri un provvedimento con il quale si dispone la completa e definitiva regionalizzazione degli enti a carattere interregionale e si fissano le norme di principio alle quali le singole regioni potranno, nella loro riconfermata competenza in materia, ispirare la disciplina concernente l'istituzione ed il funzionamento di tutti gli enti di sviluppo.

Con questo provvedimento — che deve necessariamente considerare gli aspetti finanziari relativi all'operato degli organismi di sviluppo — intendiamo in sostanza, anche attraverso meditate proposte di articolazione dei consigli d'amministrazione, far sì che gli enti possano efficacemente agire al servizio ed insieme come espressione delle esigenze della base agricola, valutate nell'ambito degli obiettivi che saranno forniti in sede regionale.

Infine, vi è un altro aspetto che anch'esso trae più direttamente sottolineatura dai contenuti di questo disegno di legge, e riguarda la ricerca dei modi per mettere in valore tutte le componenti che costituiscono il tessuto imprenditoriale di cui è ricca l'agricoltura nazionale. Tutte queste componenti devono infatti concorrere, nel pieno delle loro possibilità, al nuovo modo di sviluppo della agricoltura. Non a caso si assiste di fatto al superamento di norme contrattuali obsolete. In questo senso il Governo asseconderà le opportune iniziative affinché il Parlamento riprenda la discussione delle proposte legislative per la trasformazione in affitto della mezzadria e della colonia.

Signor Presidente, onorevoli deputati, come ha detto l'onorevole Salvatore, non bisogna accogliere questo disegno di legge con accenti trionfalistici: siamo consapevoli dei suoi limiti. Ma è certo che esso può costituire un passo significativo e dare un importante contributo per il progresso della nostra agricoltura. La sua approvazione, inoltre, verrà a restituire la fiducia e a promuovere la iniziativa dei ceti agricoli. Credo che questo sia un aspetto di grande importanza, perché, in ultima analisi, se veramente vogliamo tradurre nei fatti concreti la nuova funzione che tutti riteniamo debba essere affidata alla agricoltura, se vogliamo che il settore consegua nuovi traguardi di benessere e di pro-

gresso, se vogliamo con ciò stesso avvicinarlo ai traguardi delle agricolture più progredite, allora dobbiamo fare leva sulla spinta imprenditoriale della gente delle campagne, ai diversi livelli, dando ad essa fiducia ma, soprattutto, facendo sì che essa abbia fiducia in noi. (*Applausi al centro*).

Presentazione di un disegno di legge.

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale fra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il Governo accetta il testo della Commissione ?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. È istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:

a) promuovere sollecitamente l'ammmodernamento e il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;

b) favorire, attraverso una adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e l'utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati;

c) adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola resasi disponibile a scopo di miglioramento delle strutture.

1. 3. De Marzio, Valensise, Sponziello, Lo Porto, Tassi.

VALENSISE. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento ha lo scopo di rendere il testo dell'articolo più aderente alla direttiva comunitaria. A noi sembra infatti che nella stesura della lettera b) dell'articolo 1 si sia incorso in un equivoco, essendosi scambiati taluni strumenti della direttiva n. 160 con le finalità della direttiva n. 159. È la direttiva n. 160, all'articolo 5, che si riferisce alla superficie agricola scarsamente produttiva stabilendo che deve essere sottratta in modo duraturo all'utilizzazione agricola per essere destinata in particolare al rimboschimento, ad attività ricreative, alla salute pubblica e ad altri fini di pubblica utilità.

Con il nostro emendamento proponiamo di rendere chiaro, viceversa, il principio della mobilità della terra, il principio cioè dell'accorpamento dei terreni ai fini della loro utilizzazione per il miglioramento delle strutture.

A noi sembra che il nostro testo sia più chiaro; soprattutto esso non si presta agli equivoci che potrebbero invece derivare dall'attuale formulazione dell'articolo in esame.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera b) sostituire le parole: di terreni non più coltivati, *con le parole:* di terreni incolti e malcoltivati suscettibili di valorizzazione.

1. 1. **Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Tassì Giorgi Renata, Valori.**

Tra le lettere b) e c) inserire le seguenti:

b-1) conseguire un elevato grado di approvvigionamento dei prodotti agricolo-alimentari, specie nei comparti zootecnico e bieticolo-saccarifero;

b-2) favorire la trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione e l'espansione della proprietà coltivatrice, dell'associazionismo e della cooperazione.

1. 2. **Riga Grazia, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Tassì Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Grazia Riga ha facoltà di svolgerli.

RIGA GRAZIA. Questi due emendamenti contengono principi e indirizzi che riflettono un po' il senso di tutte le nostre proposte di modificazione del testo del provvedimento.

Ritengo che sia facilmente comprensibile il motivo che ci ha indotto a presentare l'emendamento 1. 1. Vorrei nondimeno sottolineare l'importanza che l'approvazione di un emendamento di questo tipo riveste nel contesto di tutto il disegno di legge in esame, soprattutto per alcune zone del nostro paese, zone montane, collinari e del Mezzogiorno, ove l'insieme delle terre abbandonate, incolte o coltivate in maniera insufficiente ha ormai raggiunto, per riconoscimento generale, un'estensione pari a circa 5-6 milioni di ettari. Qualche volta non si tratta di terre completamente abbandonate, ma soprattutto di terre malcoltivate e trascurate, che, se trasformate e coltivate in modo razionale, sarebbero senz'altro suscettibili di essere utilizzate per colture attive ed intensive, tali da fornire un reddito non trascurabile per la famiglia contadina. Parlo per esperienza personale, poiché la mia regione, la Calabria, è una di quelle che hanno maggiormente sofferto dell'esodo della popolazione dalle cam-

pagne, dalle colline, dalle montagne a causa dell'impossibilità di coltivare in maniera moderna e razionale i piccoli pezzi di terra, le infinità di piccoli pezzi di terra che costituiscono la proprietà contadina. La mia regione ha particolarmente sofferto anche per il sacrificio di alcune colture che pure costituivano una delle sue ricchezze, e cioè le bieticole e quelle relative ai vigneti e agli uliveti. È inutile stare a ripetere quale sia la causa di questi abbandoni, di questa mancata coltivazione: essa va ricercata negli indirizzi di fondo della politica agraria nazionale e comunitaria, che ha spinto all'esodo dalle campagne — parliamo di 800 mila emigrati dalla Calabria, che poi diventano 5 o 6 milioni se si considera tutto il Mezzogiorno — ha puntato alla contrazione della base produttiva agricola di tutto il paese, ha ristretto le zone coltivate soprattutto in quella parte del territorio meno favorita dalla natura. Il discorso delle terre malcoltivate non vale soltanto per il territorio di collina e di montagna — più volte abbiamo denunciato questo stato di cose, soprattutto in occasione di avvenimenti luttuosi, come alluvioni — ma riguarda anche le zone di pianura: basti pensare a quanto avviene nelle pianure meridionali, soprattutto per cause di natura speculativa e parassitaria che spingono i proprietari di grandi aziende agrarie a licenziare mezzadri e coloni e a lasciare in uno stato di parziale o completo abbandono enormi estensioni di terra con il proposito di trasformarle in aree edificabili, o di usarle per altri motivi extragricoli. Non è questa una cosa che denunciavamo per la prima volta. Siffatto stato di cose ha indotto il mio gruppo a presentare una proposta di legge che detta appunto nuove norme per le terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate.

Riteniamo che, nel momento in cui l'attuazione di queste direttive comunitarie dovrebbe servire — secondo le dichiarate intenzioni dei colleghi della maggioranza — a rendere più razionale e ad aumentare la base produttiva del nostro paese, a dare cioè vita ad un'agricoltura più moderna e avanzata, non si possa trascurare questo particolare aspetto della realtà agricola italiana, soprattutto meridionale. Non si può dunque parlare soltanto di terreni non più coltivati, ma anche di terreni incolti e malcoltivati suscettibili di valorizzazione.

Anche il nostro secondo emendamento ha lo stesso scopo. Queste direttive non possono, a nostro avviso, avere come unico fine quello di consentire interventi in fa-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

vore dello sviluppo della capacità produttiva delle aziende. Devono anche servire a trasformare l'agricoltura stessa, in modo da assicurare uno sviluppo della produzione nazionale che possa soddisfare le esigenze del paese.

Quanto all'emendamento 1. 2, si è molte volte discusso sia in Commissione agricoltura sia in Assemblea dell'errore commesso fino ad oggi nel nostro paese sacrificando due settori, quello zootecnico e quello bieticolo-saccarifero, di estrema importanza per l'economia nazionale. Basti pensare allo scandalo dei premi di abbattimento delle vacche subito seguiti da quelli per l'allevamento di vitelli, oppure agli aiuti elargiti — soprattutto nella mia regione — ai coltivatori perché smettessero di produrre bietole, puntualmente seguiti da incentivazioni per la produzione di bietole.

Nel momento in cui tanto si parla nel nostro paese di crisi economica, che in gran parte è legata al *deficit* della bilancia dei pagamenti (sul quale incidono in modo rilevante le importazioni di prodotti alimentari), non si può fare a meno di intervenire per incentivare la produzione soprattutto di quei beni che tanto sono necessari al mantenimento di condizioni di vita sopportabili nelle zone più povere e per le categorie meno abbienti.

Infine l'emendamento tende a permettere che parte delle somme impegnate sia utilizzata per eliminare alcuni tipi di contratti ormai arretrati e non più rispondenti alle esigenze dell'economia nazionale. Si tratta evidentemente di un'affermazione di principio, che è però direttamente collegata ad una vera e propria necessità, se è vero che esiste la volontà politica di riformare la nostra agricoltura.

Poco fa il ministro ci ha parlato della necessità di guardare i problemi in un contesto più ampio, in cui esaminare anche le cose da farsi avvalendosi degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie.

Questo significa anche che è ormai giunto il momento che nella politica agraria nazionale facciano il loro ingresso come protagonisti, oltre alle imprese di tipo capitalistico, i lavoratori della terra, i mezzadri e i coloni, che devono essere a tal fine svincolati da contratti e da leggi non più rispondenti né alle loro capacità, né alla volontà di procedere sulla strada del rinnovamento.

In conclusione, ritengo che le nostre proposte consentiranno di valutare se, dietro alle

dichiarazioni rese poco fa dal ministro, vi sia la volontà politica di affrontare questi temi essenziali della nostra agricoltura: in altri termini, gli emendamenti che noi proponiamo all'articolo 1 sono necessari proprio per dimostrare che questo Governo non si accontenta delle dichiarazioni di principio, come hanno fatto i precedenti governi guidati dalla democrazia cristiana, ma intende muovere con decisione e con volontà sulla strada del rinnovamento dell'agricoltura. Ho ricordato gli altri governi, onorevole ministro, anche perché il problema del superamento della mezzadria e della colonia, che doveva essere esaminato nell'ambito dell'attuazione delle direttive comunitarie, ha formato oggetto di impegni che altri ministri hanno preso prima di lei.

Noi proponiamo questo come principio irrinunciabile; nel corso dell'esame degli articoli del disegno di legge proporremo ulteriori emendamenti che almeno possano consentire di compiere un primo passo per il superamento di questi contratti, ciò che è condizione irrinunciabile per il rinnovamento dell'agricoltura del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento De Marzio 1. 3, la cui formulazione appare più restrittiva rispetto alla stessa direttiva comunitaria, la quale fa riferimento anche ad una utilizzazione dei terreni per scopi produttivi di pubblica utilità.

Per quanto attiene all'emendamento Riga Grazia 1. 1, debbo ripetere le considerazioni già fatte per il precedente emendamento: la direttiva comunitaria precisa in questi esatti termini quali sono gli scopi che si vogliono perseguire. Pertanto la maggioranza della Commissione è contraria a questo emendamento.

Altrettanto debbo dire per quanto attiene all'emendamento Riga Grazia 1. 2. Al punto b-1) vi si parla di conseguire un elevato grado di approvvigionamento dei prodotti agro-alimentari: ma questo è implicito nella stessa riforma delle strutture che si vuole realizzare. Ritengo che la specificazione dei comparti contrasti con la tesi che io ho sostenuto, e cioè che una politica delle strutture non può essere legata a fatti congiunturali. La Commissione è contraria anche al punto b-2), in quanto si tratta di materia che dovrà essere disciplinata

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

autonomamente dalla legislazione nazionale, non avendo nulla da spartire con le direttive.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento De Marzio 1. 3, in quanto gli obiettivi indicati dal Comitato ristretto sono quelli che precedono l'articolato della direttiva n. 160, ed hanno un contenuto molto più ampio di quello proposto con l'emendamento, che, in sostanza, riproduce — anziché la premessa — il punto 1 dell'articolo 1 della stessa direttiva.

Il Governo è altresì contrario all'emendamento Riga Grazia 1. 1 per i motivi già esposti dal relatore, cioè perché l'emendamento non trova corrispondenza nella direttiva comunitaria, prefiggendosi scopi che vanno oltre quelli tassativamente stabiliti dalla direttiva stessa.

È contrario infine all'emendamento Riga Grazia 1. 2 sempre per i motivi esposti dal relatore, in considerazione tra l'altro del fatto che, in particolare, la materia contemplata al punto b-2) dovrà essere disciplinata dalla legislazione nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valensise, mantiene l'emendamento De Marzio 1. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Grazia Riga, mantiene i suoi emendamenti 1. 1 e 1. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RIGA GRAZIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario possono, con proprie leggi, regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonché dai principi fondamentali della presente legge.

Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 11 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonché dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

Si considerano fondamentali le norme e i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 — terzo, sesto e settimo comma —, 24 — primo e secondo comma —, 25, 26, 30 — primo e terzo comma —, 33, 34, 37 — primo e secondo comma —, 38, 40 — primo, secondo e terzo comma —, 42, 44, 48 — primo comma —, 49 — secondo, terzo, quinto e settimo comma —, 50, 54 — primo comma —, 55, 56, 57 e 58.

Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni della presente legge si applicano integralmente alla data della sua entrata in vigore nel territorio delle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario.

Le disposizioni eventualmente adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri perché provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla Commissione della CEE, sia allo stato di progetto sia nel testo definitivamente adottato.

Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ai sensi del primo e del secondo comma entro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarle alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonché i principi fondamentali contenuti nei seguenti articoli della presente legge: 7, 8, 9, 10, 11, 12, terzo, sesto e settimo comma, 18, primo e secondo comma, 23, terzo comma, 25-bis, primo, quarto e sesto comma, 26, 28, primo e secondo comma, 29, 30, primo, secondo e terzo comma, 32-bis, 38, primo comma, 40, 45 e 48.

Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 11 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarle alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge, purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie, nonché le norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto con proprie leggi a regolare la materia di attuazione delle direttive comunitarie a norma dei precedenti commi, le disposizioni della presente legge si applicano integralmente su tutto il territorio nazionale dalla data della loro entrata in vigore.

2. 1. Valori, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Riga Grazia, Di Marino, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro.

Al terzo comma, sopprimere le parole: le norme e.

2. 2. Valori, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Marras, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Giannini, Mirate.

Al quinto comma, sostituire le parole: non oltre 60 giorni, con la parola: tempestivamente.

2. 3. Valori, Bardelli, Macaluso Emanuele, Riga Grazia, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione predetta, gli atti si intendono approvati.

2. 4. Valori, Bardelli, Macaluso Emanuele, Riga Grazia, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Talassi Giorgi Renata.

L'onorevole Valori ha facoltà di svolgere.

VALORI. Le ragioni degli emendamenti che noi presentiamo sono state ripetutamente illustrate in Commissione e durante la discussione sulle linee generali. Esse attengono ad una diversa visione del rapporto tra Stato e regione, così come noi l'abbiamo prospettato, e tendono ad introdurre qualche correttivo alla linea emersa dalla discussione svoltasi nel Comitato ristretto e in Commissione, alla stregua delle indicazioni fornite dalla Commissione affari costituzionali.

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, l'emendamento 2. 1 si uniforma all'impostazione della Commissione affari costituzionali di indicare una serie di norme dispositive rispetto alle quali la regione può sostituirsi con proprie norme, nell'ambito di alcuni principi generali fissati nell'articolo 2.

Il nostro emendamento tende a ridurre l'ambito di questi principi generali, cercando di limitare i danni che deriverebbero alle regioni dalla minuta indicazione contenuta nel testo della Commissione. Non desidero fare un esame comparativo delle differenze fra i principi fondamentali che noi riteniamo di poter mantenere e quelli che invece sono enumerati nel testo della Commissione. Voglio far rilevare che la nostra attenzione si è appuntata su due questioni fondamentali. La prima questione riguarda la dizione « principi fondamentali » contenuta nel nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 2. La differenza tra i concetti di « norme e principi fondamentali » di cui al testo della Commissione e « principi fondamentali » è evi-

dente: una cosa è riferirsi ai principi fondamentali contenuti nelle norme che noi indichiamo; cosa diversa è parlare di principi e norme fondamentali, quasi a significare che le norme siano nella loro dizione letterale principi fondamentali e che altri principi fondamentali potrebbero desumersi dal contesto di tutta la legge.

La dizione del testo della Commissione è equivoca e pericolosa: infatti mentre da una parte vincola il legislatore regionale al rispetto delle norme nella loro dizione letterale, dall'altra lascia aperta la ricerca di altri principi fondamentali, che possono individuarsi nella legge. La formula del nostro emendamento tende ad evitare possibili pericoli interpretativi e soprattutto il pericolo costituito da un richiamo letterale agli articoli. Noi infatti suggeriamo di trovare nel contenuto della norma il principio fondamentale e quindi di eliminare il rispetto rigido della dizione letterale degli articoli stessi.

Facciamo inoltre osservare che vi è tutta una serie di questioni sostanziali per le quali abbiamo cercato di eliminare il rigido criterio dei principi fondamentali e immutabili delle norme cogenti. Vorrei ricordare l'articolo 56, che farebbe obbligo alle regioni di spogliarsi di tutti i poteri di intervento in gran parte della materia disciplinata dalla terza direttiva; articolo che è ancora in discussione all'interno della maggioranza e che ci auguriamo venga modificato. Il richiamo a tale articolo ci pare estremamente pericoloso, almeno nella dizione attuale.

Vorremmo inoltre far riflettere la maggioranza su alcuni articoli (come l'articolo 44), che investono funzioni amministrative ed esecutive proprie in via esclusiva della regione e per le quali — dopo la disputa che vi è stata e che risulta dall'ultima parte del parere della Commissione affari costituzionali — imporre un principio fondamentale sembrerebbe superfluo, contrario a qualsiasi linea di politica costituzionale e gravemente lesivo di certi principi. Queste considerazioni valgono non soltanto con riferimento alle norme specificamente indicate dall'articolo 2 nel testo della Commissione, ma anche per quelle recate da qualche altra norma da esso non espressamente menzionata come fondamentale. Ad esempio, dell'articolo 27, che stabilisce la facoltà per lo Stato di intervenire nel caso di persistente inattività delle regioni non vi è cenno nell'elenco di norme e principi fondamentali di cui all'articolo 2 nel testo della Commissione; eppure con l'articolo 27 si rea-

lizza l'usurpazione di una competenza regionale attraverso la riserva allo Stato di un potere di intervento sostitutivo non previsto né dalla Costituzione né da altre norme e che lo Stato si arroga per la prima volta; potere la cui illegittimità, per altro, ben potrebbe farsi valere dalle regioni innanzi alla giustizia costituzionale.

Inoltre, riteniamo siano da sopprimere i meccanismi attraverso i quali le leggi regionali devono essere trasmesse dagli organi statali alla Comunità per il parere di conformità. Non ci pare che sia possibile l'introduzione di questi meccanismi, per la prima volta prospettati nella nostra legislazione, che modificano, tra l'altro, i sistemi costituzionalmente previsti per l'approvazione delle leggi regionali e introducono una serie di dipendenze e di limiti alla legislazione regionale esorbitanti dalla sfera di attribuzioni dello Stato. Per altro abbiamo presentato anche degli emendamenti subordinati, allo scopo, qualora fosse respinto l'emendamento principale, quanto meno di attenuarne l'incidenza, prevedendo (come abbiamo fatto nell'emendamento 2. 3) la sostituzione delle parole « non oltre 60 giorni » con la parola « tempestivamente » per sottolineare l'obbligo dello Stato di procedere il più rapidamente possibile. All'emendamento 2. 4 abbiamo invece previsto che, qualora lo Stato sia inattivo, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione gli atti legislativi della regione si intendano approvati. Ci pare, infatti, quanto meno opportuno stabilire una condizione di reciprocità a carico dello Stato, il quale, mentre si preoccupa del persistente inadempimento delle regioni, non si fa premura di fissare a se stesso dei termini per rispettare le esigenze delle regioni.

Vorrei richiamare l'attenzione della maggioranza sul fatto che con questi nostri emendamenti rinunciamo ad una serie di questioni di principio, accettando, sia pure per necessità e per evidente opportunità, la linea emersa dalla Commissione affari costituzionali, ma con alcuni adattamenti tali da tutelare maggiormente le regioni e da evitare inutili abusi, stabilendo un corretto rapporto legislativo tra le regioni, lo Stato e la Comunità. Tale rapporto non dovrà essere troppo gravoso per i consigli regionali, non dovrà modificare profondamente il nostro assetto costituzionale e dovrà indurre lo Stato a rispettare tempi e procedure così da salvaguardare la funzionalità legislativa e i poteri delle regioni.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire il numero: 11, con il numero: 8; e le parole: la materia di attuazione, con le parole: l'attuazione.

2. 5. **Riz, Mitterdorfer.**

Sopprimere il terzo comma.

2. 6. **Riz, Mitterdorfer.**

Spostare il terzo comma al posto del secondo comma, sopprimendo le parole: le norme e.

2. 7. **Riz, Mitterdorfer.**

Sopprimere il quarto comma.

2. 8. **Riz, Mitterdorfer.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerli.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla quarta riga dell'articolo 2, comma secondo, vi è un errore materiale. Non si tratta degli « articoli 4 e 11 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige ». Si tratta invece degli articoli 4 e 8, poiché le competenze primarie della regione sono fissate all'articolo 4 e quelle delle province autonome all'articolo 8.

Nello stesso comma, si legge poi che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano « possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE ». Tale inciso va emendato nel senso che le regioni a statuto speciale « possono con proprie leggi regolare l'attuazione delle direttive della CEE ».

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 6 rileviamo che la Commissione agricoltura ha ampiamente esteso la portata della norma rispetto al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Per esempio, riscontriamo in questo terzo comma alcuni articoli — così l'articolo 44 ed altri — in cui la Commissione affari costituzionali non aveva individuato quei principi fondamentali che costituiscono un limite alla competenza regionale. Noi chiediamo in linea primaria la soppressione del terzo comma di questo articolo; in via subordinata la soppressione delle parole: « le norme e » nonché lo spostamento di tale terzo comma al posto del secondo comma.

In sostanza crediamo che le norme ed i principi fondamentali debbano risultare dall'interpretazione del complesso organico della riforma o della legge dello Stato, mentre non

si può considerare fondamentale un principio solo perché dichiarato tale da un determinato articolo di legge. A questo proposito riteniamo quindi che si verta su una posizione di individuazione dei limiti: quello tra norme da considerare fondamentali e no risulta dalla interpretazione.

Con l'emendamento 2. 8 chiediamo la soppressione del quarto comma dell'articolo 2, che riteniamo lesivo della competenza primaria delle regioni a statuto speciale. Il detto comma recita: « Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni della presente legge si applicano integralmente alla data della sua entrata in vigore nel territorio delle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario ». È evidente che così concepito tale articolo viola la competenza primaria delle regioni, le quali al limite possono aver già provveduto, ovvero possono comunque provvedere anche successivamente con propri atti legislativi. Non può quindi essere così genericamente sostenuta l'applicazione « integrale » di queste norme nelle regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. L'emendamento Valori 2. 1 sostitutivo dell'articolo 2 propone modifiche sostanziali a questo articolo, anzitutto perché adotta una formulazione meno dettagliata, che invece noi riteniamo necessaria in quanto attiene al problema fondamentale della disciplina dei rapporti tra Stato e regioni. Non vengono comprese tra i principi inderogabili alcune disposizioni per le quali è invece necessaria l'uniformità, per non creare disparità di trattamento tra le varie regioni; non è contemplato l'obbligo della comunicazione alla Presidenza del Consiglio; non è stabilito come necessario un termine tassativo alle regioni per l'emanazione di eventuali disposizioni in deroga. Per tutti questi motivi, pur apprezzando lo sforzo compiuto dall'onorevole Valori, la Commissione non può accettare questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Riz 2. 5, la maggioranza della Commissione accetta la sostituzione del numero 11 con il numero 8; non accetta invece la seconda parte dell'emendamento diretta a sostituire le parole: « la materia di attuazione », con le altre: « l'attuazione ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

Per quanto riguarda l'emendamento Riz 2. 6, non ritengo sia possibile sopprimere il terzo comma dell'articolo 2, in quanto in esso si sostanziano le indicazioni della Commissione affari costituzionali circa la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le regioni e si individuano le disposizioni inderogabili che devono costituire la normativa di principio per le regioni. La Commissione è pertanto contraria a tale emendamento.

Quanto agli emendamenti Valori 2. 2 e Riz 2. 7, sostanzialmente identici, la Commissione fa rilevare che la soppressione delle parole: « le norme e » limiterebbe il carattere di inderogabilità dei principi contenuti negli articoli citati nel terzo comma dell'articolo in esame. Esprime pertanto parere contrario. La Commissione è altresì contraria all'emendamento Riz 2. 8 perché, se il quarto comma venisse soppresso, cadrebbe l'obiettivo, perseguito dalla Commissione affari costituzionali ed accettato quale felicissima soluzione dalla Commissione agricoltura, di fare entrare immediatamente in vigore la legge sull'intero territorio nazionale. Quanto all'emendamento Valori 2. 3, ritengo che il termine fisso di 60 giorni, entro il quale la Presidenza del Consiglio deve sottoporre alla Commissione della CEE le disposizioni eventualmente adottate dalle regioni, dia maggiori garanzie della generica parola « tempestivamente ». Semmai il termine potrebbe essere portato a 65 giorni.

VALORI. Rivolto a questo tipo di Governo, il termine potrebbe essere anche di un anno!

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. È preferibile, in ogni caso, mantenere il termine stabilito. Quanto al resto, non possiamo imporre alla Comunità un termine per pronunciarsi. La Commissione è pertanto contraria anche all'emendamento Valori 2. 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento Valori 2. 1; favorevole alla prima parte dell'emendamento Riz 2. 5, cioè alla sostituzione del numero 11 con il numero 8; contrario, invece, alla seconda parte di tale emendamento, come anche agli emendamenti Valori 2. 2, 2. 3 e 2. 4 e Riz 2. 6, 2. 7 e 2. 8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valori, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo solo limitatamente alla sua prima parte?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Riz 2. 5, fino alle parole: « con il numero: 8 ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dello stesso emendamento, intesa a sostituire le parole: « la materia di attuazione », con le altre: « l'attuazione ».

(È respinta).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Valori, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Resta così preclusa l'identica seconda parte dell'emendamento Riz 2. 7.

RIZ. Signor Presidente, non insisto per la votazione della restante prima parte di questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Valori, mantiene i suoi emendamenti 2. 3 e 2. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valori 2. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valori 2. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

D'ALESSIO, *Segretario legge*:

« Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.

Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale.

I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonché le caratteristiche delle strutture agrarie ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

3. 1. De Marzio, Valensise, Tassi, Sponziello, Lo Porto.

VALENSISE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Questo emendamento è ispirato ad una necessità di chiarezza e alla necessità di evitare che il testo che si sta approvando possa essere esposto al pericolo di un rifiuto di parere di conformità. In effetti, a noi sembra che subordinare la concessione delle provvidenze, così come si fa all'articolo 3, all'armonizzazione dei relativi provvedimenti e misure con i programmi regionali di intervento e con i piani zonali, significhi porre un condizionamento che non è previsto dalla direttiva comunitaria. Per questo a noi sembra opportuna la soppressione dell'articolo: in tal modo risulterebbe infatti più chiara la situazione delle aziende che possono concorrere ai benefici previsti dalle direttive comunitarie.

L'articolo 3, così come è stato formulato, a nostro avviso ingenera o può ingenerare una serie di equivoci su quella che è la natura e su quelli che sono gli scopi delle direttive comunitarie. Queste tendono — come è detto nell'articolo 1 delle direttive — alla creazione delle premesse strutturali che consentano un sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura. Tutto questo attiene alle strutture. I piani zonali, i piani regionali, a nostro avviso, attengono alla qualità e agli indirizzi della produzione. Tanto è vero che lo stesso articolo poi si preoccupa non solo di sancire quella che è una verità intuitiva, e cioè che i programmi regionali di intervento e le direttive regionali dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonché le caratteristiche delle strutture agrarie, ma soprattutto si preoccupa di stabilire che le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale. Ci sembra che questo sia un articolo capace di ingenerare confusione.

Nell'articolo 2 è stato previsto che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio. Questo articolo 3 a nostro avviso non fa altro che aggravare il pericolo che possano nascere e svilupparsi numerosi equivoci. Esso, a nostro parere, è anche pericoloso in considerazione del fatto che sulla base delle disposizioni in esso contenute potrebbe es-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

sere negato il visto di conformità alle direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 3?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Sopprimere l'articolo 3, signor Presidente, significherebbe non recepire la direttiva comunitaria. Questo è il motivo per cui la maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« I fondi di cui agli articoli 6, lettere a), c) e d), 7, lettera b), 8, lettere a), c), d) e), e 10 della presente legge sono ripartiti tra le regioni con deliberazione del CIPE su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi di cui all'articolo 6, lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalità di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.

I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attività.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: e d), inserire la lettera: e).

4. 1. Talassi Giorgi Renata, Bardelli, Macaluso Emanuele, Riga Grazia, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Valori.

Sopprimere il secondo comma.

4. 2. Talassi Giorgi Renata, Bardelli, Macaluso Emanuele, Riga Grazia, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Scutari, Valori.

L'onorevole Renata Talassi Giorgi ha facoltà di svolgerli.

TALASSI GIORGI RENATA. Con il primo di questi emendamenti noi proponiamo che siano interamente ripartiti tra le regioni anche i fondi previsti dalla lettera e) per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni a carattere interregionale (del resto, se ne è lungamente discusso in Commissione), che nel testo vengono invece in parte riservati al Ministero dell'agricoltura. Poiché noi ravvisiamo in una siffatta disposizione una lesione delle competenze conferite dalla stessa Costituzione alle regioni in materia di agricoltura, chiediamo inoltre la soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa dello Stato per gli anni dal 1975 al 1979 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

4. 3. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Riga Grazia, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

GIANNINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Il nostro emendamento tende a lasciare la porta aperta alla possibilità di determinare, nel corso degli anni nei quali dovranno essere applicate nel nostro paese

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

le direttive comunitarie, le variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento per i vari esercizi. Sarebbe stato molto più opportuno che, così come avviene normalmente, anche per questo provvedimento le disposizioni finanziarie, le previsioni di spesa, la ripartizione nei vari esercizi dei fondi stanziati tra le regioni, e via dicendo, fossero stati collocati alla fine, onde consentire un più chiaro giudizio ai parlamentari chiamati ad esaminarle. Invece, purtroppo e, diciamo noi, per un certo aspetto inopinatamente, le disposizioni finanziarie sono state collocate nella prima parte del provvedimento, sicché la loro approvazione potrebbe determinare l'annullamento di ogni possibilità, per l'Assemblea, di adeguare le previsioni di spesa alle modificazioni che eventualmente venissero apportate al provvedimento. Si tratta, addirittura, del terzo, quarto, quinto e sesto articolo, cui fa seguito la restante normativa che entra nel merito delle direttive comunitarie, del modo di recepimento delle stesse nella legislazione italiana, della strumentazione relativa.

Prima di addentrarci nell'esame degli articoli finanziari, intendiamo, perciò, con l'emendamento del quale si discute, lasciare la porta aperta a possibilità di modificare i detti stanziamenti, se non con la legge che stiamo esaminando, almeno nel corso dei cinque anni cui gli stessi fanno riferimento. Questo emendamento ha, dunque, soprattutto lo scopo di non impedire tali possibilità, e quello di garantire al Parlamento, nell'ambito di quella previsione quinquennale cui fa riferimento la legge, la facoltà di intervenire, in sede di approvazione dello stato di previsione della spesa per gli anni considerati, modificando gli stanziamenti di cui sopra. Naturalmente, noi prevediamo che le modificazioni debbano essere in aumento, così come meglio vedremo più avanti, allorché affronteremo gli articoli concernenti gli stanziamenti, sui quali si sono già soffermati molti colleghi nel corso della discussione sulle linee generali, giudicando questi ultimi abbastanza esigui e comunque inadeguati all'attuazione nel nostro paese delle direttive comunitarie.

Sottoponiamo, dunque, all'attenzione ed alla riflessione degli onorevoli colleghi lo emendamento 4. 3, con il quale — ripeto — non si chiede l'aumento fin d'ora degli stanziamenti previsti, ma si prevede che nel corso degli anni dal 1975 al 1979 sia possibile avere delle variazioni agli stessi, da appor-

tare in sede di approvazione annuale dei bilanci.

PRESIDENTE. Qual è il parere della della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Mi dichiaro contrario all'emendamento 4. 1 e, conseguentemente, all'emendamento 4. 2, al primo collegato. Essi si riferiscono infatti a stanziamenti che debbono essere predisposti direttamente dal Ministero, trattandosi di associazioni a carattere interregionale. Sono altresì contrario all'emendamento 4. 3, per ragioni di ordine tecnico: la iscrizione delle somme di cui agli stanziamenti previsti deve trovare una sua propria collocazione nel bilancio di un Ministero...

BARDELLI, Relatore di minoranza. Ma vi è il parere della Commissione affari costituzionali!

VETRONE, Relatore per la maggioranza. ...nel bilancio di un Ministero — dicevo — che non può essere che quello dell'agricoltura e foreste. Ribadisco quindi il mio parere contrario all'emendamento 4. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, per gli stessi motivi esposti dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Renata Talassi Giorgi, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TALASSI GIORGI RENATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Resta così precluso il successivo emendamento Talassi Giorgi Renata 4. 2.

Onorevole Giannini, mantiene l'emendamento Pegoraro 4. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Gli stanziamenti ripartiti tra le regioni e attribuiti alle medesime in conformità degli articoli precedenti devono figurare nei bilanci regionali in appositi capitoli delle entrate e delle spese con destinazione vincolata agli scopi previsti dagli articoli stessi ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, di cui al titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) un limite di impegno di lire 10 miliardi per l'esercizio 1974, di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18;

b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;

c) lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'articolo 23;

d) lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per l'esercizio 1975, lire

12,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1977, lire 17,3 miliardi per l'esercizio 1978, lire 9,8 miliardi per l'esercizio 1979, lire 4,7 miliardi per l'esercizio 1980 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1981 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'articolo 29;

e) lire 500 milioni per l'esercizio 1974, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'articolo 30 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea, sostituire le parole: nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *con le parole:* sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

6. 1. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Riga Grazia, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

GIANNINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Con questo emendamento proponiamo ancora una volta all'attenzione e alla responsabilità dell'Assemblea, sotto il profilo finanziario, il tema del rapporto Stato-regioni. Infatti, questo tema — che è stato diffusamente trattato dal nostro gruppo tanto in Commissione quanto in sede di Comitato ristretto, nonché successivamente nel corso della discussione sulle linee generali e infine, poc'anzi, dall'onorevole Valori, in rapporto all'articolo 2 del disegno di legge — questo tema, come dicevo, ritorna al nostro esame e alla nostra attenzione perché nel presente disegno di legge si prevede che i fondi con esso stanziati debbano essere iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si viene in tal modo a rafforzare viepiù il potere del Ministero dell'agricoltura rispetto alle regioni, alle quali poi i finanziamenti debbono pervenire secondo dei canali che, a nostro avviso, non sono quelli giusti.

E non soltanto secondo la nostra opinione, onorevoli colleghi. Infatti, il volere

iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti previsti dal disegno di legge al nostro esame costituisce non soltanto una aperta violazione dei diritti e delle prerogative delle regioni, ma anche una reiezione, da parte della maggioranza, della richiesta specifica che la Commissione affari costituzionali ha rivolto all'Assemblea con il parere a suo tempo espresso sul complesso del disegno di legge. Di questo parere e di questa specifica richiesta la maggioranza non ha tenuto conto alcuno in sede di Commissione e sembra che lo stesso atteggiamento voglia tenere anche qui, in Assemblea.

Il suddetto parere della Commissione affari costituzionali, al punto 3), testualmente recita: « Per quanto attiene al meccanismo di finanziamento dell'attuazione delle direttive comunitarie, allo scopo di rendere il disegno di legge conforme all'articolo 118 della Costituzione e agli statuti speciali delle regioni e province autonome occorre: a) sostituire agli articoli 2, 3 e 4 le parole: " nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste ", con le altre: " sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "; b) aggiungere un articolo 4-bis del seguente tenore: " Le somme indicate nei precedenti articoli saranno ripartite fra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale dal CIPE, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 " ». La Commissione affari costituzionali, con il suo parere, ha invitato ed invita l'Assemblea a non compiere una violazione dell'articolo 118 della Costituzione e degli statuti speciali delle regioni e delle province autonome. Con tale parere la Commissione affari costituzionali chiede all'Assemblea di modificare radicalmente, profondamente, l'articolo 6 in modo che i fondi per l'attuazione delle direttive comunitarie nel nostro paese appartengano alle regioni e siano tra queste ripartite dal CIPE con criteri di distribuzione che tengano conto dei problemi dello sviluppo. Per ciò stesso, la Commissione affari costituzionali chiede che questi fondi siano attribuiti ai programmi regionali di sviluppo varati dalle regioni.

Questo emendamento — ed ecco il suo significato ed il suo valore — è di carattere fondamentale, e, come ho detto all'inizio della mia esposizione, ripropone integralmente il tema dei rapporti Stato-regione, mirando (sulla ba-

se delle indicazioni e delle precise richieste avanzate dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere all'Assemblea) a limitare il potere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ad inquadrare i finanziamenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in una visione non ristretta e di carattere settoriale, quale sarebbe propria del Ministero dell'agricoltura, bensì in una visione dello sviluppo agricolo ed economico generale che ripartisca i fondi con criteri diversi da quelli alla base dell'articolo 6, che dà tutto il potere nelle mani del Ministero dell'agricoltura.

Questi sono il valore ed il significato del nostro emendamento, che, al di là degli aspetti strettamente finanziari, ripropone anche questioni istituzionali e di carattere politico che vanno risolte dall'Assemblea in conformità al parere della Commissione affari costituzionali della Camera.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) lire 40 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e 1979.

6. 2. **Giannini, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.**

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lire 10 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e 1979.

6. 3. **Giannini, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.**

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgerli.

GIANNINI. Con il primo emendamento intendiamo innanzitutto proporre all'Assemblea di dare prevalenza, per quanto concerne gli stanziamenti, all'aspetto dello sviluppo, aspetto essenziale e fondamentale per una legge come quella in esame che si propone pomposamente — quanto meno con il suo titolo — la riforma dell'agricoltura. Intendiamo dare prevalenza a questo aspetto perché (come hanno già detto gli oratori del nostro gruppo intervenuti nella discussione sulle linee generali) non possono essere obiettivi di fondo quelli

dell'esodo, della cacciata in massa e incontrollata dei contadini poveri, dei braccianti senza terra. Non può essere un obiettivo di fondo della riforma dell'agricoltura l'ulteriore esodo dalle campagne, collocato nel contesto economico che tutti conosciamo, caratterizzato da una crisi che investe tutta l'economia del nostro paese.

Una crisi, questa, molto profonda, che si va ulteriormente aggravando; ed essa ci spinge a richiamare ancora l'attenzione dei colleghi sull'impatto che queste direttive avranno sulla realtà attuale. Non si può conciliare l'obiettivo di un esodo in massa di braccianti e contadini con quanto andrà verificandosi anche in seguito al ritorno definitivo in patria di molti emigranti privati del lavoro in altri paesi della Comunità.

Intendiamo quindi riaffermare l'esigenza di dare ai problemi dello sviluppo la necessaria preminenza, anche dal punto di vista finanziario. Ci viene invece oggi proposto uno stanziamento complessivo per i piani aziendali e interaziendali di sviluppo di 95 miliardi di lire per i prossimi cinque anni. Questa somma — come abbiamo già affermato nella relazione di minoranza ed è stato confermato da colleghi di altri gruppi nel corso della discussione sulle linee generali — potrà mettere in movimento in cinque anni circa 1.200 miliardi di lire, quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui richiesti dalle aziende per l'attuazione dei loro piani di sviluppo. La spesa per il concorso nel pagamento degli interessi sarà per il 75 per cento a carico dello Stato italiano e per il 25 per cento a carico della Comunità economica europea.

Facciamo subito un raffronto molto significativo: 95 sono i miliardi destinati ai piani di sviluppo e 76 quelli previsti per concedere il prepensionamento, cioè l'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola (indennità che sarà per il 35 per cento a carico dello Stato italiano e per il 65 per cento a carico della Comunità).

Quanti piani di sviluppo potranno essere finanziati con una previsione di spesa tanto esigua? L'onorevole Ciaffi ha detto nel suo intervento che secondo una previsione attendibile se ne potranno finanziare da 60 a 90 mila. Pur accettando per buona una previsione che mi pare ottimistica, dovremmo concludere che 90 mila piani di sviluppo sono ben poca cosa, se è vero — come ci ha avvertito il senatore Medici e come ha testé ricordato anche il ministro — che in Italia sono circa mezzo milione le aziende che o sono già efficienti o sono in condizioni, se aiutate, di divenirlo.

Se dunque si prevede di poter finanziare soltanto 90 mila piani di sviluppo rispetto alle 500 mila aziende che ne avrebbero bisogno, i conti non tornano. E allora è chiaro — come abbiamo già previsto e denunciato nel corso della discussione sulle linee generali — che non è lo sviluppo l'obiettivo di fondo che volete perseguire con questa legge, ma piuttosto l'espulsione della gente dalla terra, scopo quest'ultimo per cui avete previsto una spesa abbastanza consistente.

Ecco dunque l'esigenza di aumentare in misura adeguata questa previsione di spesa. Noi proponiamo di elevarla da 95 a 240 miliardi nel corso dei prossimi 5 anni, prevedendo così di poter finanziare da 200 a 250 mila piani di sviluppo, che sono sempre un numero insufficiente, rispetto alle possibilità reali e alle esigenze poste da centinaia di migliaia di aziende agricole che sono nella condizione di diventare efficienti. Ciò al fine di poter garantire questo tipo di intervento, soprattutto dirigendolo a favore dei coltivatori e delle cooperative, che devono essere i protagonisti di una nuova politica di sviluppo del nostro paese, e per avviare un nuovo modello di sviluppo socio-economico e culturale delle nostre campagne. Non soltanto, quindi, obiettivi di carattere produttivistico, ma anche obiettivi di carattere sociale e culturale, di elevazione della condizione generale della gente dei campi.

Ecco perché noi vi chiediamo un maggiore sforzo finanziario; ecco perché noi vi invitiamo, anche alla luce di una stretta creditizia che investe, in generale, tutto il paese, a compiere un ulteriore sforzo, pur nella coscienza che la nostra proposta è ancora limitata rispetto alle reali esigenze. Ma tant'è, onorevoli colleghi: noi facciamo una proposta limitata con la speranza che almeno essa possa essere accolta dalla maggioranza e dal Governo per dare ad un maggior numero di aziende una prospettiva concreta di poter contare nel prossimo quinquennio su un aiuto da parte dello Stato nella presentazione e attuazione di piani di sviluppo. Si tratta di un elemento di cui ha bisogno l'agricoltura ed anche l'intero paese, in quanto l'agricoltura può avere una parte importante nello sforzo generale di modificazione radicale del sistema e di superamento della crisi del paese.

Il secondo emendamento affronta una questione che si collega al problema che ho trattato illustrando l'emendamento 6. 2. Si tratta degli stanziamenti previsti per adeguare la disponibilità finanziaria del fondo interbancario di garanzia. A nostro avviso questo

meccanismo non è adeguato ai tempi: spesso, in sede di Commissione agricoltura, negli anni passati, quando abbiamo affrontato questo problema, ci siamo resi conto che questo fondo interbancario presentava, in certe circostanze, una tale disponibilità — erano molto rari gli interventi — da consigliare addirittura di ridurle in modo da poter utilizzare masse di denaro, che restavano congelate, in altre direzioni, ad esempio per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice (l'onorevole Cristofori si ricorderà della cosa, essendo stato a suo tempo relatore del provvedimento di modificazione della legge n. 590). Noi non riteniamo, dunque, che questo meccanismo possa funzionare automaticamente in favore delle masse contadine, specialmente di quelle che non sono in condizione di poter offrire delle garanzie reali per la concessione di mutui da parte delle banche. Quindi, se la previsione di spesa di 30 miliardi nel quinquennio 1975-79 è esigua, o comunque assolutamente insufficiente e inadeguata, così come noi riteniamo che sia, le aziende che potranno beneficiare dell'intervento del fondo interbancario di garanzia saranno sempre in numero molto limitato. Il numero di tali coltivatori sarà sempre molto esiguo rispetto al numero complessivo dei coltivatori che, sicuramente, anche in sede di attuazione di queste direttive, chiederanno tale intervento al fine di contrarre mutui e finanziare i propri interventi di sviluppo nell'ambito delle loro aziende.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non abbiamo proposto di decuplicare la somma che viene proposta; noi proponiamo di aumentarla a 70 miliardi, perché riteniamo che con una disponibilità di 14 miliardi l'anno nel corso del quinquennio si potrà far fronte alle richieste di intervento del fondo interbancario di garanzia, rendendo estremamente limitato il numero delle domande che dovranno essere respinte. Altrimenti, con la previsione di spesa che voi ci proponete, saranno più le domande respinte che quelle accolte.

Ecco perché noi proponiamo, anche su questa voce, un aumento della disponibilità del fondo interbancario di garanzia da 39 miliardi a 70 miliardi, nel quinquennio 1975-79.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) un limite d'impegno di lire 5 miliardi per l'esercizio 1974, di lire 15 miliardi per

l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1977 e di lire 30 miliardi per l'esercizio 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18.

6. 4.

La V Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Pegoraro 6. 1, il problema consiste nel fatto che, trattandosi di spese pluriennali, subentrano questioni tecniche, che rendono impossibile l'iscrizione di tali somme nel fondo di sviluppo per le regioni, di cui alla legge n. 281. Questo è il motivo per cui la Commissione esprime parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento Giannini 6. 2, con il quale si chiede una maggiore spesa di 145 miliardi, la Commissione esprime parere contrario, non perché non condivida le buone ragioni che sono state portate dall'onorevole Giannini, ma perché, anche se abbiamo già lamentato l'insufficienza di tali finanziamenti, la risposta del Governo è stata quella che tutti conosciamo. Pertanto, non riteniamo possibile portare una spesa di 95 miliardi a 240 miliardi. Cercheremo, semmai, in futuro di migliorare la situazione, dal momento che si tratta di un finanziamento pluriennale. La Commissione è comunque contraria a questo emendamento.

Per quanto attiene all'emendamento della Commissione bilancio, devo esprimere parere contrario, anche per i rilievi che sono stati sollevati, relativi al fatto che i finanziamenti non sembrano sufficienti. La Commissione bilancio propone che, nel primo anno, si riduca il finanziamento da 10 a 5 miliardi. La Commissione non può dunque accettare l'emendamento in questione, perché è stato rilevato che fin dall'inizio i finanziamenti pluriennali non paiono sufficienti, e non è possibile quindi operare la riduzione richiesta.

La Commissione esprime altresì parere contrario all'emendamento Giannini 6. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento Pegoraro 6. 1, per i motivi esposti dal relatore, nonché

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

agli emendamenti Giannini 6. 2 e 6. 3, perché comporterebbero l'aumento dell'onere per il concorso nel pagamento di interessi sui mutui, aumento incompatibile con le possibilità dell'erario.

L'emendamento della Commissione bilancio 6. 4, pur non modificando la somma complessiva dell'impegno previsto dall'articolo 18 del disegno di legge per quanto attiene al concorso negli interessi sui mutui, riduce l'impegno di spesa per il 1974. Il Governo pertanto su questo emendamento si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pegoraro, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Giannini, mantiene il suo emendamento 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della V Commissione 6. 4, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È respinto).

Onorevole Giannini, mantiene il suo emendamento 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 6 miliardi per l'esercizio 1974, lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'articolo 46 della presente legge per il pagamento della indennità per anticipata cessazione della attività agricola;

b) lire 8 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12 miliardi per l'esercizio 1975, e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 41;

c) lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 marzo 1965, n. 590, istituita all'articolo 47 della presente legge per l'acquisto e la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondiari ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea, sostituire le parole: nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *con le parole:* sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

7. 1. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Pegoraro ha facoltà di svolgerlo.

PEGORARO. L'onorevole Giannini ha già illustrato un emendamento analogo presentato al precedente articolo. Desidero aggiungere che, mentre nel testo della Commissione è stabilito che la spesa inerente all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture è inserita nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, noi chiediamo che

la spesa venga inglobata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Alle nostre argomentazioni, svolte in Commissione a sostegno di questa proposta e suffragate dal parere della Commissione affari costituzionali, il relatore ha replicato ponendo in evidenza l'eventuale pericolo che gli stanziamenti non siano definiti « di ordine frazionario » e quindi non devoluti specificamente ai compiti previsti dal disegno di legge in esame.

Noi desideriamo rilevare che le cose stanno in maniera completamente diversa, in quanto nel fondo regionale i fondi sono distinti e non vi è alcun pericolo che i finanziamenti previsti per questa specifica funzione siano distorti per altri fini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 7?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Pegoraro 7. 1, in quanto concernente addirittura fondi di rotazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pegoraro, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Per le misure previste al titolo V della presente legge relative alla informazione socio-economica ed alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, sono autorizzate le seguenti spese da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal

1975 al 1978 per lo svolgimento della attività di informazione socio-economica di cui ai successivi articoli 48 e 49;

b) lire 1 miliardo per l'esercizio 1974, lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978, per la concessione di aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 51;

c) lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1979 per l'assunzione di consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 60;

d) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4 miliardi per l'esercizio 1975, lire 6 miliardi per l'esercizio 1976, lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale di cui agli articoli 55 e 56;

e) lire 300 milioni per l'esercizio 1974 e lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per le spese concernenti la diramazione dei bollettini regionali previsti dall'articolo 54 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea, sostituire le parole: nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *con le parole:* sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

8. 1. Pegoraro, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Riga, Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

L'onorevole Pegoraro ha facoltà di svolgerlo.

PEGORARO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 8?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario per gli stessi motivi già enunciati in relazione all'articolo 7.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pegoraro, mantiene il suo emendamento 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e lire mille milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la pubblicazione dei bollettini di cui all'articolo 54, secondo comma, della presente legge, per la predisposizione e la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della relazione di cui all'articolo 62, nonché per le attività del Ministero di cui agli articoli 17, penultimo comma, 26, ultimo comma, e 27 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazione di indebitamento sul mercato che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46 mila milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazione di indebitamento sul mercato che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

10. 1.

La V Commissione.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere favorevole, facendo tuttavia presente che la cifra: « 46 mila milioni » deve essere sostituita dalla cifra: « 51 mila milioni » a seguito della precedente approvazione dell'articolo 6 nel testo della Commissione agricoltura.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è favorevole all'emendamento 10. 1 con la correzione testé proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione bilancio con la correzione indicata dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli; rientrino nella presente disposizione, come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino o abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni;

b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo articolo 17.

Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 11 l'onorevole Bonifazi. Ne ha facoltà.

BONIFAZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo chiesto di parlare sull'articolo 11 del disegno di legge, poiché esso si presenta come uno degli articoli fondamentali, che richiama la nostra attenzione su una delle questioni essenziali ai fini dell'applicazione della legge. Intendo riferirmi particolarmente all'ultimo comma dell'articolo stesso, che dice: « Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate ». Ebbene il rapporto tra l'insieme dell'articolo 11 e quest'ultimo comma è secondo noi particolarmente delicato e presenta gravi problemi di scelta politica e produttiva. Durante i lavori della Commissione agricoltura, abbiamo molto insistito sulla necessità di modificare quest'ultimo comma, tentando di far accogliere dalla maggioranza una modificazione che tendesse a stabilire per l'impresa diretto-coltivatrice sin-

gola od associata non un regime di semplice preferenza, ma un regime di « precedenza », che non è un fatto nominalistico ma sostanziale.

Da dove discende questa nostra richiesta? L'articolo in esame nel suo complesso fissa gli elementi di principio per l'attuazione dei piani di sviluppo previsti dal disegno di legge.

Il suo obiettivo è quello di consentire a tutte le imprese, senza alcuna distinzione, di realizzare adeguati livelli di reddito sulla base di piani di sviluppo aziendali. Sono fissate le condizioni essenziali perché le imprese possano usufruire delle provvidenze previste dai precedenti articoli finanziari, ai fini della realizzazione del piano di sviluppo. Queste condizioni sono tratte in primo luogo dal tipo di imprenditorialità: si richiede cioè per l'esecuzione dei piani aziendali che l'imprenditore eserciti l'attività agricola a titolo principale e che il reddito dell'impresa, al momento della presentazione del piano di sviluppo, sia inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona in cui opera l'impresa.

Queste norme generali di principio (la necessità di elaborare piani aziendali e le due condizioni che si riferiscono alla quantità del reddito e al titolo dell'attività imprenditoriale) sembrano a noi contraddette in modo abbastanza evidente dall'ultimo comma di questo articolo, là dove è fissato soltanto per i coltivatori diretti un titolo di preferenza. La nostra richiesta per una sostanziale modificazione di questo articolo — in modo che al centro dell'esecuzione dei piani aziendali e delle due condizioni previste dal medesimo articolo torni l'impresa coltivatrice familiare — discende dai fatti che abbiamo cercato di illustrare in Commissione e che hanno anche formato oggetto di dibattito in sede di discussione sulle linee generali.

In primo luogo, riteniamo che si debba stabilire, con assoluta certezza, che l'impresa coltivatrice è al centro di un moderno sviluppo dell'agricoltura nel nostro paese, soprattutto perché fino ad oggi la tendenza fondamentale affermata nell'agricoltura italiana è quella della presenza di due forme principali di conduzione: quella capitalistica e quella diretto-coltivatrice. Indubbiamente, a causa delle sostanziali differenze sul piano economico, nella capacità di acquisire denaro, nella capacità di offrire garanzie e nella capacità di sopportare i costi dei mezzi tecnici, l'impresa diretto-

coltivatrice è decisamente svantaggiata: essa è vulnerabile rispetto all'altra impresa. Tutta la filosofia di questo articolo è secondo noi pericolosa per la grande maggioranza delle imprese italiane.

In secondo luogo, la nostra richiesta per una sostanziale modificazione dell'articolo in esame discende da ragioni di principio. Innanzitutto, gli articoli 44 e 47 della Costituzione affermano con tutta chiarezza che la legge non solo riconosce, ma aiuta e favorisce la piccola e media proprietà terriera e la proprietà diretta coltivatrice, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del credito. Il complesso di questo articolo, non accogliendo l'idea di porre al centro delle trasformazioni in agricoltura l'impresa diretto-coltivatrice, rappresenta così una violazione degli stessi principi costituzionali. Tra le ragioni di principio, bisogna poi aggiungere che la soluzione adottata si pone in profonda contraddizione con gli statuti regionali.

Credo che l'onorevole ministro sia perfettamente al corrente della formulazione degli statuti regionali: tutti stabiliscono infatti con grande precisione anche giuridica che l'impresa diretto-coltivatrice è assunta dalle regioni a fondamento dell'agricoltura. Gli statuti regionali, del resto, non sono uno strumento accessorio della nostra legislazione: essi sono stati approvati non solo dai consigli regionali, ma dal Parlamento, e rappresentano quindi un insieme di norme che debbono essere da tutti rispettate, anche in sede di attuazione delle direttive comunitarie.

A questi concetti, vogliamo aggiungere altri, che muovono da considerazioni di ordine economico, sociale e produttivo. L'onorevole ministro e la maggioranza ben sanno che l'impresa diretto-coltivatrice, piccolissima, piccola e media, rappresenta oggi in Italia l'86,4 per cento di tutte le imprese, ed ha una produzione lorda vendibile di oltre il 70 per cento. Ebbene, se in sede di attuazione delle direttive comunitarie non si dà una chiara precedenza, nell'assegnazione dei mezzi necessari ai piani aziendali, all'impresa diretto-coltivatrice, è certo che saranno colpite le imprese più diffuse, quelle cioè che ottengono la maggiore quantità di produzione lorda vendibile, e sarà così compiuto un atto che, al tempo stesso, si risolverà in un attacco alla produzione agricola del paese con gravi conseguenze di carattere sociale.

L'onorevole ministro, nella sua replica, ha dichiarato che le direttive intendono favorire « le forze imprenditoriali ». Tale espressione,

che può sembrare senza dubbio accettabile, molto spesso nasconde degli elementi molto seri che noi vogliamo ancora una volta sottolineare. Limitarsi ad affermare che le direttive intendono favorire le forze imprenditoriali significa affidarsi ad una logica in forza della quale una parte importante delle imprese diretto-coltivatrici (e vedremo poi, nel corso del dibattito, di quale parte si tratta) può essere spinta ad abbandonare la propria attività, a cedere la terra, favorendo così il crearsi di una situazione certamente non giusta, anche dal punto di vista sociale. Ma non è soltanto questo ciò che noi vogliamo sottolineare. Quando si parla di attività imprenditoriali, io credo che ci si riferisca a qualcosa che non corrisponda esattamente al vero. Forse io non ho compreso interamente il significato di alcune notizie fornite dalla stampa proprio in questi giorni (e che il ministro sicuramente conoscerà); tuttavia ritengo che quando si dice di voler favorire le forze imprenditoriali ci si faccia corrivi di un'impostazione che, in altri paesi, suscita motivi di dubbio e di perplessità. Mi riferisco alla notizia pubblicata dal *Giornale di agricoltura* circa la decisione presa nella Repubblica federale tedesca di erogare aiuti sostanziosi alle aziende non condotte da « imprenditori agricoli a titolo principale ». Ho letto infatti nel numero 4 del 26 gennaio di quest'anno che la Repubblica federale tedesca si accinge a concedere un contributo del 15 per cento del totale della spesa a tutte le aziende cosiddette *part-time*, sino ad un investimento pari a 25 mila marchi. Si concedono cioè 3.750 marchi, e ulteriori aiuti per l'aumento dei costi dell'energia, per le serre e per altre attività, fino ad un massimo di 25 mila marchi. Tutto questo dimostra che in altri paesi si tiene conto delle differenziazioni essenziali esistenti tra le varie forme di conduzione e che anche noi non possiamo trascurare il fatto che la nostra agricoltura comporta non solo forme diverse di gestione, ma anche forme che, pur nella loro frammentarietà, apportano un importante contributo alla produzione lorda vendibile. Esse non possono essere dunque trascurate, anche se tutta la logica e tutta la filosofia delle direttive sembra indirizzarsi verso altre direzioni.

Orbene, il fatto che questo elemento si introduca in una discussione che dimostra come anche altri paesi studino di dar forza a tutte le forme vitali di imprese (anche di quelle più piccole, quelle cioè condotte da lavoratori che svolgono altre attività professionali), ci spinge a chiedere al Governo e, in partico-

lare, all'onorevole ministro, di riconsiderare con molta attenzione le disposizioni concernenti le imprese diretto-coltivatrici. D'altra parte noi sappiamo che dietro l'espressione « forze imprenditoriali » c'è sostanzialmente, anche a causa dello stesso limite di 15 ettari...

MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Onorevole Bonifazi, le rammento che io ho parlato di componenti imprenditoriali, cioè non solo dei proprietari, ma anche degli affittuari, dei mezzadri, dei coloni.

VALORI. Non vorremmo che sparissero! Ci preoccupa per altro il fatto che ella parli anche dei mezzadri.

BONIFAZI. Non so che cosa dirà l'onorevole ministro allorquando dovrà esprimere il parere sul nostro emendamento. So tuttavia che in Commissione l'atteggiamento della maggioranza è stato quello di respingere ogni accentuazione che, nell'ambito di ciascun articolo, favorisse l'impresa diretto-coltivatrice. Questa è la realtà del dibattito svoltosi fino ad oggi. Quindi è chiaro che, nel momento in cui si respinge questa idea di una modificazione dell'articolo 11, si conferma in definitiva l'idea di rafforzare soprattutto l'impresa più solida, quella che ha più redditi, maggiore accesso al credito, maggiori possibilità di acquisizione dei mezzi tecnici. Del resto il limite stesso dei quindici ettari, stabilito dal disegno di legge, conferma questa tendenza.

Noi vogliamo, cioè, contrastare, anche con la nostra richiesta di riflessione sull'articolo 11, questa tendenza, questa vostra volontà di non rafforzare, nei limiti oggi consentiti e resi necessari dai bisogni della produzione, dai bisogni sociali delle masse contadine, l'impresa diretto-coltivatrice; tanto più che la differenza tra « preferenza » e « precedenza », di fronte alla scarsità dei fondi, che anche il relatore ha richiamato, non è indifferente: se i mezzi finanziari sono scarsi, non tutte le richieste saranno accoglibili, e allora « precedenza » vuol dire accogliere in primo luogo le richieste delle imprese diretto-coltivatrici. Noi non facciamo mistero di questa nostra richiesta. Il nostro obiettivo è che sulla terra possa restare il maggior numero possibile di coltivatori diretti, di contadini in genere, e dunque anche di braccianti e di salariati; e tende a garantire, in modo reale e concreto, la preferenza per l'impresa diretto-coltivatrice,

singola ed associata. A tale scopo abbiamo presentato un apposito emendamento che ritengo di aver già illustrato con questo mio intervento e che raccomandiamo all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: preferenza, con la parola: precedenza.

11. 1. Bonifazi, Bardelli, Macaluso Emanuele, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

Onorevole Bonifazi, questo emendamento ella lo ritiene già svolto con il suo precedente intervento?

BONIFAZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

11. 2. De Marzio, Valensise, Sponziello, Tassi, Lo Porto.

VALENSISE. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. La discussione in corso convalida le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento soppressivo dell'ultimo comma. La differenza infatti tra « preferenza » e « precedenza » è molto opinabile. D'altra parte, se si deve fare una specificazione, non vi è dubbio che occorre uscire dalle vaghe indicazioni contenute nel termine « preferenza ». La soppressione dell'ultimo comma a nostro avviso si impone soprattutto anche per una ragione di fondo, che si rinviene ove si consideri che nelle direttive comunitarie, a nostro avviso, non c'è la possibilità — direi, quasi, l'autorizzazione — per una distinzione del genere di quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo in questione. D'altra parte l'impresa diretto-coltivatrice, a nostro parere, è sufficientemente individuata nel testo stesso dell'articolo attraverso le capacità professionali, le caratteristiche della produzione e il livello del reddito. Sembra a noi, quindi, che la specificazione dell'ultimo comma, nella sua attuale formulazione, non soltanto si presti a delle conclusioni e a delle interpretazioni varie, ma offra

anche il fianco in sede di giudizio di conformità al rilievo di non essere autorizzata dalle direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

VETRONE, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, confesso che in questo momento il relatore, date le sue origini, si trova in una condizione di estremo disagio. Io sposerei senza alcuna perplessità la proposta fatta con l'emendamento Bonifazi 11. 3, quella cioè di sostituire la parola « preferenza » con la parola « precedenza ». Debbo però, con senso di responsabilità, fare appello alla mia coscienza, e poi a quella dei colleghi, ricordando che noi compiamo già uno strappo — come ho detto in sede di replica — istituendo una « preferenza »; se poi la trasformiamo in « precedenza », allora le cose divengono estremamente difficili in sede comunitaria per avere il parere di conformità. D'altra parte, mantenendo il termine « preferenza » lasciamo alle regioni la facoltà di stabilire esse stesse il grado di « preferenza », che talvolta sul terreno pratico può diventare una « precedenza »: e così ci salviamo a Bruxelles ed evitiamo che il provvedimento possa tornare indietro.

Per quanto riguarda poi l'emendamento De Marzio 11. 2, con il quale si chiede la soppressione dell'ultimo comma, io che sarei portato a usare il termine « precedenza » non posso proprio accettarlo ! Quindi esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto riguarda l'emendamento Bonifazi 11. 1 concordo con quanto ha detto il relatore: non è possibile presentare il testo con il quale si recepiscono le direttive comunitarie come un testo ostile alle imprese coltivatrici. In diversi articoli, infatti, si è andati oltre le stesse direttive ed anche lo spirito del *part-time* è stato fatto salvo. Del resto, come è già stato osservato, le regioni avranno la possibilità di stabilire le precedenze. Non avremmo nulla in contrario a sostituire la parola: « preferenza » con l'altra: « precedenza », se non esistesse, come ha già osservato il relatore, il rischio di vedere la legge impugnata dalla CEE. Del resto, aggiungo che abbiamo già allargato il

provvedimento forse di là dai limiti fissati, e proprio nel senso invocato dall'onorevole Bonifazi.

Il Governo è pertanto contrario all'emendamento Bonifazi 11. 1. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 11. 2 per la soppressione dell'ultimo comma, ovviamente il Governo, per le ragioni esposte e per gli indirizzi generali di favore per la proprietà familiare coltivatrice, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valensise, mantiene l'emendamento De Marzio 11. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Bonifazi, mantiene il suo emendamento 11. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONIFAZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto

professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione, che la presiede ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 12 l'onorevole Mirate. Ne ha facoltà.

MIRATE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo opportuno prendere brevemente la parola su questo articolo, perché esso ci pare emblematico di tutto l'indirizzo che pervade l'intero disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame: un indirizzo e una volontà politica che abbiamo sempre cercato di contrastare, sia in Commissione, sia in sede di Comitato ristretto, sia in aula attraverso i numerosi emendamenti che abbiamo presentato. Si esprime cioè qui la continuità di un indirizzo tradizionale perseguito dai governi che si sono succeduti in Italia. Una continuità di vocazione, di volontà antiregionalista, limitativa di quelli che sono i poteri delle regioni; una volontà che si esprimeva, in modo estremamente ampio e compiuto, nel disegno di legge originario, quel disegno di legge che porta la firma del non rimpianto ministro onorevole Natali; quel disegno di legge che rispondeva alla logica politica del governo che lo aveva ispirato, alla logica delle ipoteche antiregionaliste assai pesanti che su di esso gravavano. Noi abbiamo contrastato apertamente e duramente tale vocazione, sottolineando quella che era la scelta che ritenevamo corretto seguire, sul piano politico e su quello costituzionale, in sede di recepimento delle direttive comunitarie nella nostra legislazione nazionale: la scelta di una normativa fondamentale, di principi, che lasciasse ampio spazio alle regioni, che rispettasse il contenuto e lo spirito dell'articolo 117 della Costituzione, che, quindi, non spogliasse le regioni dei poteri di legiferare che la stessa Costituzione loro affida.

Dobbiamo per altro dire che su questo terreno, nonostante l'interessante parere che ha espresso la Commissione affari costituzionali, nonostante le ampie battaglie condotte e le perplessità che sono da più parti emerse, anche nell'ambito di taluni settori della maggioranza, vediamo ripetersi, rinnovarsi pervicacemente tale vocazione antiregionalista; la vediamo riemergere qua e là nel disegno di legge che è oggi al nostro esame, la vediamo caratterizzare nel suo complesso il provvedimento. La vediamo esprimersi, talvolta, in forme anche, politicamente, poco dignitose, forme che rasentano addirittura, in alcuni casi, i limiti del ridicolo, come accade appunto nell'articolo 12: un articolo che tenta di definire l'imprenditore agricolo a titolo principale e scende minuziosamente nelle indicazioni non soltanto dei requisiti di fondo che debbono caratterizzare tale figura, ma anche delle più minute caratteristiche, valicando quello che è l'ambito tipico da affidare, a nostro giudizio, al potere legislativo delle regioni, come indichiamo nell'emendamento che abbiamo presentato e che sarà illustrato dall'onorevole Renata Talassi Giorgi.

Vediamo come l'articolo 12, dopo aver indicato i requisiti fondamentali (capacità professionale, l'essere un imprenditore che dedichi almeno i due terzi del proprio tempo lavorativo all'attività agricola, il ritrarre dall'attività agricola almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro) arrivi a definire in modo minuzioso l'accertamento della sussistenza di tali requisiti. Direi che diventa quasi ridicola, persino umoristica, la affermazione secondo cui la sussistenza o no dei detti requisiti deve essere accertata dalle regioni, quando si consideri che si arriva ad una presunzione di sussistenza sulla base di alcuni titoli tassativamente indicati: che si tratti di imprenditore in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, delle scienze naturali; di imprenditore in possesso di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Si arriva quindi a stabilire una generica presunzione di sussistenza della capacità imprenditoriale nell'ipotesi in cui l'interessato sia stato capo d'azienda o coadiuvante o lavoratore agricolo per un triennio; e a stabilire che negli altri casi il requisito della capacità professionale deve essere accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale (definendo

anche qui minutamente la composizione della stessa commissione).

Ci sembra, dunque, che il disposto legislativo qui configurato sia completamente inaccettabile; ci pare questa una volontà chiara e manifesta di invadere la sfera propria di potestà legislativa che l'articolo 117 della Carta costituzionale attribuisce alle regioni.

E appunto per questa volontà di prevaricazione sulle regioni, è per questa sfiducia che emerge dal testo di questo articolo, è per la volontà di mortificare i già modesti poteri attribuiti alle regioni, è per tutti questi motivi che riteniamo che il testo di questo articolo debba essere profondamente modificato. Riteniamo politicamente grave che questa maggioranza, anche su una questione marginale, di una rilevanza, se vogliamo, relativa, intenda esprimere un orientamento preoccupante, che segna una linea di continuità rispetto al passato, che segna ancora una volta l'accentuarsi di quelle vocazioni antiregionaliste e accentratrici che soprattutto nel settore dell'agricoltura hanno caratterizzato i passati governi e che noi invece, con l'emendamento che presentiamo, vogliamo recisamente respingere.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, *con le parole:* almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo.

12. 2. De Marzio, Valensise, Tassi, Lo Porto, Sponziello.

Al primo comma, sostituire le parole: due terzi del proprio reddito globale, *con le parole:* il cinquanta per cento del proprio reddito globale.

12. 3. De Marzio, Valensise, Sponziello, Lo Porto, Tassi.

VALENSISE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Con questi due emendamenti proponiamo di riportare il testo dell'articolo 12 nei limiti, sia pure indicativi e non tassativi, della direttiva comunitaria. E questo per diverse ragioni.

Una prima ragione è di carattere generale. A noi sembra che diminuendo il tempo di lavoro e il reddito richiesti per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale si amplino le possibilità di fruire degli aiuti della Comunità europea; in altre parole, la fascia degli imprenditori che possono accedere a questi benefici viene a dilatarsi e, conseguentemente, aumentano i contributi comunitari dei quali si può fruire.

Un'altra ragione, a nostro avviso molto importante, che ci suggerisce di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea questi nostri emendamenti è data dalle considerazioni che ci vengono dall'esperienza e dalla conoscenza delle imprese non cerealicole del mezzogiorno d'Italia, siano esse diretto-coltivatrici oppure no.

Ebbene, per quanto riguarda queste imprese non cerealicole — e mi riferisco alle imprese viticole e a quelle olivicole — è molto raro che siano presenti i requisiti previsti dal provvedimento in esame, cioè che l'imprenditore ricavi dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito e dedichi ad essa almeno i due terzi del suo tempo. Infatti la coltura dell'olivo, ad esempio, non assorbe certo i due terzi del tempo dell'imprenditore agricolo e, d'altra parte, è noto che molte volte il reddito delle imprese, specialmente di quelle diretto-coltivatrici, deve essere integrato da altre forme di reddito: sono cose che tutti sappiamo per esperienza, e che dovrebbero suggerire l'accoglimento dell'emendamento da noi proposto.

Ho sentito un momento fa spezzare delle lance per una precedenza a favore dell'impresa diretto-coltivatrice, ma a mio avviso, se non vado errato, fissare a due terzi sia il tempo dedicato, sia la misura del reddito ritratto, in relazione alla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, non è cosa che possa giovare, soprattutto alle imprese diretto-coltivatrici del mezzogiorno d'Italia (e mi riferisco soprattutto alle colture arboree). Ho l'impressione che questi termini e queste dimensioni siano stati elaborati avendo in mente le imprese cerealicole della valle Padana, e che non si sia tenuto conto della realtà agricola e soprattutto della realtà diretto-coltivatrice, della realtà contadina del mezzogiorno d'Italia: per queste ragioni ritengo che l'emendamento si raccomandi da sé.

Un'ultima considerazione desidero ancora aggiungere: siamo quasi praticamente

l'unico paese ad aver modificato, limitando ancora di più o, meglio, prefigurando criteri più rigorosi, la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale. Ho qui una tabella dalla quale si evince che tutti gli altri paesi o si sono attenuti alla indicazione, sia pure non vincolante, della Comunità europea, oppure si sono addirittura rimessi ad una decretazione di carattere ministeriale, come nel caso della Francia per quanto riguarda il reddito e nel caso di qualche altro paese per quanto riguarda la questione del tempo dedicato all'attività agricola. Mi sembra in ogni caso che soltanto il nostro paese abbia fissato il requisito dei due terzi del tempo e del reddito. Per queste considerazioni, ma soprattutto per non limitare la portata del provvedimento nell'interesse delle imprese, particolarmente di quelle diretto-coltivatrici del mezzogiorno d'Italia (imprese a colture arboree), ritengo che la percentuale del 50 per cento sia equa e giusta, e che, d'altra parte, accolga quella esigenza di favorire il *part-time*, che è affiorata anche nel corso di questo dibattito. Il nostro emendamento potrebbe quindi, a mio avviso, essere accettato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi secondo, terzo, quarto e quinto con il seguente:

Il requisito del reddito e quelli inerenti al tempo dedicato all'attività agricola e alla capacità professionale sono accertati secondo le modalità che saranno stabilite dalle regioni.

12. 1. Talassi Giorgi Renata, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Giannini, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Valori.

L'onorevole Renata Talassi Giorgi ha facoltà di svolgerlo.

TALASSI GIORGI RENATA. Già il collega Mirate parlando sull'articolo 12 ha sottolineato l'eccezionale gravità rivestita a nostro avviso da questo articolo. Se qualcuno aveva dei dubbi circa la denuncia che abbiamo fatto in Comitato ristretto, in Commissione ed anche in aula sulla vocazione antiregionalista di queste direttive, credo che simili dubbi potranno essere fugati da questo articolo 12: ci troviamo infatti di fronte ad un articolo che non lascia alcuno spazio alla potestà legisla-

tiva delle regioni. A questo punto a noi viene spontaneo domandare alla maggioranza, alla democrazia cristiana, che cosa si intenda fare delle regioni. Che cosa devono essere? Forse devono diventare soltanto strumenti tecnici per applicare leggi di carattere nazionale? O non devono invece — come prescrive la Costituzione — diventare una parte fondamentale dello Stato, con propri poteri amministrativi e legislativi? Con questo articolo, e purtroppo non solo con questo, ci troviamo di fronte ad una fissazione di direttive vincolanti che obbliga le regioni ad applicarle senza alcun potere discrezionale. Oltre a quanto ha già detto l'onorevole Mirate, vorrei anche sottolineare un fatto, in considerazione del quale abbiamo proposto di sopprimere il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 12. Diventa difficile infatti, secondo noi, pensare ad un'applicazione fruttuosa di un articolo di questo genere. Il territorio nazionale non è tutto uguale, la nostra agricoltura non è omogenea, le forze sociali impiegate in questo settore variano da zona a zona. Stabilire quindi in maniera rigida i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni non ci sembra giusto. Un simile comportamento si traduce in un ulteriore elemento per favorire l'esodo dalle campagne di migliaia di braccianti e di contadini. E questo non può essere l'obiettivo che dobbiamo proporci. Vogliamo, al contrario, che le direttive comunitarie e, in generale, una diversa politica nazionale in agricoltura, non si traducano in un ulteriore depauperamento sociale e umano delle campagne.

Noi riteniamo che l'articolo 12 sia veramente lesivo dei diritti delle regioni e debba quindi essere modificato per lasciare proprio alle regioni la facoltà di adottare, in base alle diverse realtà locali, i criteri necessari per stabilire i destinatari delle agevolazioni. Tali criteri, in altre parole, dovranno essere fissati con leggi regionali, di comune accordo con le associazioni imprenditoriali interessate e con l'intera società civile: è questo il modo giusto per dare a tutta la popolazione la reale possibilità di divenire protagonista del processo di trasformazione delle campagne.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

VETRONE. Relatore per la maggioranza. L'onorevole Valensise, nell'illustrare gli emendamenti De Marzio 12. 2 e 12. 3, ha

fatto riferimento a situazioni diverse dalla nostra, a quelle della Francia, della Germania e magari dei Paesi Bassi. Ma proprio perché la nostra situazione è particolare dobbiamo evidentemente essere sicuri di destinare in concreto i nostri aiuti a coloro che davvero dedicano la maggior parte del loro tempo all'attività agricola e traggono da essa la maggior parte del loro reddito. È questo il motivo per cui sono contrario a questi emendamenti.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento Talassi Giorgi Renata 12. 1, accettando il quale si finirebbe in realtà col danneggiare il Mezzogiorno. È fin troppo evidente che, se dovessimo lasciare alle regioni il compito di individuare la figura dello imprenditore agricolo a titolo principale, potrebbe verificarsi che nel Mezzogiorno si pretenderebbe l'80 per cento del tempo dedicato all'agricoltura e di reddito ricavato dalla agricoltura, mentre magari in Lombardia la percentuale sarebbe del 50 per cento: il che è palesemente iniquo.

GIANNINI. Evidentemente ella fa il profeta e non il relatore !

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario agli emendamenti De Marzio 12. 2 e 12. 3, in quanto i requisiti inerenti al tempo di lavoro e al reddito sono stati determinati dall'articolo 12 in rapporto alla esigenza di assicurare una più elevata qualificazione dello imprenditore a titolo principale, che deve essere, se non esclusivamente, prevalentemente impegnato nel lavoro agricolo e ricavare da questo la maggior parte del proprio reddito. Il Governo è altresì contrario all'emendamento Talassi Giorgi Renata 12. 1, perché si lascerebbe alla discrezionalità delle regioni la definizione di una materia che, in base alla direttiva, deve essere invece definita dallo Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valensise, mantiene gli emendamenti De Marzio 12. 2 e 12. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 12. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 12. 3.

(È respinto).

Onorevole Renata Talassi Giorgi, mantiene il suo emendamento 12. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TALASSI GIORGI RENATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite da coltivatori diretti, ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge.

Sempreché il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 13 l'onorevole Giannini. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare sul complesso dell'articolo 13 perché con questo articolo si affronta, fra le altre, la questione della mezzadria e della colonia. Proprio l'articolo 13 stabilisce infatti quali siano le aziende, le cooperative e le forme associative di imprenditori che possono beneficiare delle provvidenze previste dalle norme relative al finanziamento e all'attuazione dei piani di sviluppo aziendale.

In questo articolo si prevede che per i fondi concessi a mezzadria e a colonia le provvidenze siano corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempre che si trovino in determinate condizioni, precisate dallo stesso articolo.

Desidero fare una prima precisazione di carattere politico. Per noi il significato che si può e si deve dare all'articolo 13, per la parte che riguarda i fondi concessi a mezzadria e a colonia, non è quello di sancire la validità dei contratti di mezzadria, di colonia o di altro tipo ad essi assimilabili. Cioè non si sancisce la validità di contratti che già la legge n. 756 del settembre 1964 considerò superati, tanto è vero che in essa vennero dichiarati non validi i contratti di mezzadria stipulati dopo quella data. Non si sancisce, tanto meno, la validità di tutti quei contratti abnormi, come i contratti di colonia appoderata, di colonia di singolo colono o di famiglia colonica, di colonia migliorataria, di colonia spuria e altri tipi, diffusi soprattutto nelle regioni meridionali, e che rappresentano dei veri e propri residui di carattere feudale, onorevole ministro: altro che contratti obsoleti! E ciò non tanto e non solo sul piano strettamente economico, quanto sul piano della libertà dell'imprenditore, che è in realtà il colono, del suo potere, della sua stabilità sul fondo, del riconoscimento, cioè, di una funzione assolta dal colono, soprattutto nell'Italia meridionale, dalla fine del secolo scorso fino ai giorni nostri, se è vero, come è vero, che i trasformatori dell'agricoltura meridionale sono stati quelle centinaia di migliaia di coloni impegnati con contratti feudali, con il loro lavoro mal remunerato dai proprietari concedenti.

Questi contratti non sono stati mai regolati da alcuna legge, e perciò sono abnormi. Soltanto con la legge n. 756 si è rego-

lato un aspetto — forse il meno importante — del contratto colonico, che è quello della ripartizione dei prodotti. Non è stata regolata nemmeno la questione degli apporti, e quindi delle spese. Si tratta di contratti superati, signor ministro. Essi sono, sì, obsoleti, ma sono anche una grave remora allo sviluppo agricolo ed economico di intere zone agrarie, soprattutto meridionali. Sarebbe sufficiente — per chi non conosca questa realtà — fare un viaggio nelle zone meridionali, dove persistono ancora queste forme contrattuali di colonia, per rendersi conto come la persistenza di questo tipo di contratto sia il motivo di fondo che impedisce a quelle agricolture, a quelle popolazioni, a quelle economie di svilupparsi.

Lo stesso può dirsi per il contratto di mezzadria in relazione alla situazione di degradazione economica di intere zone agrarie dell'Italia centrale, dove tale contratto, pur essendo superato, non è stato sostituito o trasformato, rappresentando anch'esso una grave remora allo sviluppo di quelle zone.

Ecco perché noi riconfermiamo — anche di fronte a questo articolo 13 della legge di recepimento delle direttive comunitarie nella legislazione italiana — l'esigenza che si pervenga rapidamente alla trasformazione dei contratti di colonia e di mezzadria in contratti di affitto, che sono stati indicati come gli unici contratti moderni che possano essere presi a modello dall'Italia, gli unici contratti agrari moderni esistenti negli altri paesi facenti parte della Comunità economica europea.

Se dobbiamo francamente esprimere la nostra opinione — come riteniamo di dover fare, onorevole ministro — dobbiamo osservare che le dichiarazioni da lei rese al momento della conclusione della discussione sulle linee generali, secondo le quali il Governo asseconderà l'iter dei provvedimenti legislativi relativi alla trasformazione della colonia e della mezzadria in contratti di affitto, non ci soddisfano allo stato attuale. Esse non sono sufficienti, anche perché non c'è stato ancora quel chiarimento che noi abbiamo chiesto, e chiediamo pubblicamente alla maggioranza, dopo la decisione di rinviare in Commissione le proposte di legge su questo argomento da lungo tempo iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea. Noi riaffermiamo in questa sede l'esigenza che vengano fissati i tempi entro i quali la Commissione agricoltura dovrà completare l'esame in sede referente dei provvedimenti di trasformazione dei contratti di colonia e di mezzadria in contratti di affitto, in modo che l'Assemblea possa rapidamente ap-

provarli. Attendiamo questa risposta, attendiamo questo impegno della maggioranza. In seguito a tale impegno, noi decideremo la linea da seguire nella nostra battaglia sulla legge di recepimento delle direttive comunitarie. Anche se noi comunisti affrontiamo con un nostro emendamento il problema dei coloni e dei mezzadri, ciò non significa che noi accettiamo una interpretazione della normativa in esame dalla quale emerga la validità di contratti che dovrebbero essere rapidamente trasformati e superati.

La trasformazione della colonia e della mezzadria in contratto di affitto non potrà essere di carattere coattivo, ma dovrà essere sempre una facoltà lasciata al mezzadro o al colono, che potranno usufruirne o no.

Veniamo ora al punto che ci interessa più da vicino e al quale si riferisce il nostro emendamento 13. 2. Il terzo comma dell'articolo 13 è arrivato all'esame dell'Assemblea in una formulazione profondamente modificata rispetto al testo originario. Tuttavia vi è qualche altra modificazione che occorre introdurre, giacché è rimasto irrisolto il problema relativo al modo di suddividere le provvidenze tra il colono o il mezzadro e il proprietario concedente, nel caso in cui il colono o il mezzadro e il proprietario concedente si trovino entrambi nelle condizioni soggettive di cui agli articoli 11 e 12.

Come saranno suddivisi tali benefici? Quale parte di essi andrà al colono, al mezzadro, e quale al proprietario concedente? Questo problema non è stato risolto. Con il nostro emendamento noi suggeriamo di fare riferimento agli apporti, alla partecipazione delle due parti nelle spese per la conduzione del fondo, stabiliti per legge o per accordi collettivi, soprattutto per quanto riguarda i contratti di colonia. Noi riteniamo che si debba far riferimento ad un dato incontrovertibile, che rispecchi la realtà del rapporto colonico o del rapporto mezzadrile. Ciò è molto importante, perché con l'articolo 13, in definitiva, stabiliamo che il mezzadro o il colono, che ha diritto ai benefici nazionali e comunitari previsti dalla legge per l'attuazione dei piani di sviluppo, con il riferimento alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, diventa in seguito proprietario delle miglirie nella misura del beneficio ricevuto dalla Comunità e dallo Stato italiano in virtù di questa legge.

Non vi è dubbio alcuno che al colono si debba riconoscere il diritto a fruire dei benefici comunitari nella misura dell'80 per cento, così come per lo più è stabilito per la quota parte del prodotto. Tutto ciò soprattutto

interessa i coloni dell'Italia meridionale ed in modo particolare della Puglia e del Salento, dove il contratto colonico è soprattutto contratto miglioratorio, nel quale il proprietario concedente non partecipa con alcun apporto alla coltivazione del fondo. L'onorevole Zurlo dovrebbe conoscere bene queste cose, che si verificano anche nella sua provincia. In tal modo il colono potrà diventare proprietario delle miglirie, almeno nella misura dell'80 per cento, e si rafforzerà la stabilità del colono stesso sul fondo. Verrà inoltre data al coltivatore la possibilità di ottenere un maggiore potere nell'ambito del fondo e nel rapporto col proprietario. È questo il significato del nostro emendamento: desideriamo cioè fare un riferimento chiaro e preciso agli apporti stabiliti dalla legge e dagli accordi collettivi, in modo che si sappia bene quanta parte dei benefici comunitari vada ai coloni, ai mezzadri ed ai proprietari. Ritengo di avere in tal modo illustrato il mio emendamento 13. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: In quest'ultimo caso l'ammontare delle provvidenze sarà suddiviso sulla base degli apporti stabiliti per legge o per accordi collettivi.

13. 2. Gianni, Bardelli, Macaluso Emanuele, Bonifazi, Di Marino, Esposto, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: sempreché, *alla fine del comma.*

13. 1. Bonifazi, Bardelli, Macaluso Emanuele, Di Marino, Esposto, Gianni, Marras, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Talassi Giorgi Renata, Valori.

GIANNINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: da coltivatori diretti.

13. 3. De Marzio, Valensise, Sponziello, Lo Porto, Tassi.

L'onorevole Valensise ha facoltà di svolgerlo.

VALENSISE. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non può accettare l'emendamento De Marzio 13. 3, che tende a sopprimere le parole « da coltivatori diretti » a proposito delle cooperative, poiché ritengo che la figura del coltivatore diretto in agricoltura sia nel nostro paese la più rispondente alla nozione di imprenditore agricolo.

Per quanto riguarda l'emendamento Giannini 13. 2, anch'esso non può essere accettato poiché pone una connessione tra la ripartizione dei prodotti e la ripartizione dei benefici previsti dal provvedimento in esame. Tali benefici consistono nell'ottenere un mutuo a interesse agevolato, così che non vediamo come si possa dividerli.

VALORI. Onorevole Vetrone, vogliamo soltanto una diversa ripartizione!

VETRONE, *Relatore per la maggioranza*. In tal modo il mezzadro verrebbe a pagare più del concedente, onorevole Valori.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare alcune valutazioni circa l'intervento dell'onorevole Giannini sull'articolo 13 e in particolare sulla parte che riguarda la mezzadria e la colonia. L'articolo stesso indica una direttrice di marcia quando privilegia il mezzadro e il colono rispetto al concedente. Per quanto riguarda la sua richiesta, onorevole Giannini, relativa al superamento della colonia e della mezzadria, torno a ripeterle che, oltre a quanto già dichiarato, non posso assumermi altri impegni. La Commissione sarà assecondata dal Governo nello svolgimento dei suoi lavori. Del resto, il fatto di correlare strettamente i lavori della Camera dei deputati relativi al disegno di legge di recepimento delle direttive comunitarie con impegni che non so come potranno essere assunti se non nelle sedi idonee, nonché il fatto di porre condizioni al proseguimento del normale iter di

approvazione del presente disegno di legge, mi sembrano rappresentare un modo errato di impostare il problema.

Ho preso la parola per richiamare la vostra attenzione su una cosa che tutti gli onorevoli deputati conoscono: lunedì prossimo dovrò recarmi a Bruxelles, alla riunione dei ministri dell'agricoltura. In tale seduta si dovrà pervenire ad una conclusione, essendosi già avuti due rinvii. Mi presenterò in una posizione di estrema debolezza, a causa delle nostre inadempienze, delle aumentate richieste altrui, del mutato clima all'interno della Comunità e del fatto che si sono sedimentati, cristallizzati interessi contrari ai nostri. Se potrò dimostrare che il Parlamento di Roma ha recepito le direttive comunitarie, potrò forse meglio affrontare una difficile battaglia che mi accingo a sostenere nell'interesse non del mio partito, né della maggioranza, bensì di tutti gli agricoltori del nostro paese. Nel rispetto più assoluto della libertà di ogni parlamentare di adottare le formule ritenute opportune, ho ritenuto molto onestamente di far presenti le condizioni in cui verrò a trovarmi nella riunione di lunedì.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 13, l'emendamento 13. 2 non può essere accettato in quanto non vi è connessione fra la ripartizione dei prodotti e quella dei benefici per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, anche perché, qualora i benefici fossero concessi, non rientrerebbero negli interessi dei mezzadri. Per quanto riguarda l'emendamento 13. 3 De Marzio ed altri, mi associo al parere negativo espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valensise, mantiene l'emendamento De Marzio 13. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Giannini, mantiene il suo emendamento 13. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Annunzio di una domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Gramegna, per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) (doc. IV, n. 217).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Annunzio
di interrogazioni.**

D'ALESSIO, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 5 febbraio 1975, alle 16:

1. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità (3375);

— *Relatore:* Sabbatini.

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sull'indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea (CEE) nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991);

— *Relatori:* Vetrone, per la maggioranza; Bardelli, di minoranza.

3. — Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

BORTOLANI ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del prezzo del latte alla produzione (3235);

BARDELLI ed altri: Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione (2208).

4. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247 (3346);

— *Relatore:* Padula.

5. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); **LONGO ed altri** (26); **LAFORGIA ed altri** (93); **ZAFFANELLA ed altri** (97); **ANSELMI TINA ed altri** (107); **ZAFFANELLA ed altri** (110); **BIANCHI FORTUNATO ed altri** (183); **BONOMI ed altri** (266); **BONOMI ed altri** (267); **MAGGIONI** (436); **BONOMI ed altri** (462); **ROBERTI ed altri** (580); **FOSCHI** (789); **BERNARDI ed altri** (1038); **BIANCHI FORTUNATO ed altri** (1053); **ZANIBELLI ed altri** (1164); **BIANCHI FORTUNATO e FIORET** (1394); **SERVADEI ed altri** (1400); **SERVADEI ed altri** (1401); **CARIGLIA** (1444); **BOFFARDI INES e LOBIANCO** (1550); **ROBERTI ed altri** (1631); **CARIGLIA ed altri** (1692); **BORRA ed altri** (1777); **BORRA ed altri** (1778); **PISICCHIO ed altri** (1803); **CASSANO ed altri**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

(2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: MAZZOLA;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEL: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

DI GIULIO E BERLINGUER GIOVANNI.

— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

— Per sapere per quali motivi non si è ancora provveduto alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto centrale di statistica, essendo scaduto l'attuale mandato.

Gli interroganti sottolineano il grave stato di crisi dell'informazione statistica ed il disagio del personale dell'Istituto che sono anche conseguenza della lunga presidenza del professor De Meo, più volte rinnovata, e l'esigenza che il nuovo presidente sia una personalità che abbia la necessaria autorità scientifica, dia le massime garanzie di obiettività, e sia animato da propositi di rinnovamento e ammodernamento dei servizi statistici centrali e periferici. (5-00938)

ZAFFANELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se è a conoscenza che il provveditorato agli studi della provincia di Cremona ha dato disposizioni ai direttori didattici ed al personale amministrativo dei circoli scolastici di non consegnare ai presentatori delle liste dei genitori, l'elenco di tutti i genitori (con i relativi indirizzi) dei ragazzi frequentanti le scuole;

se non ritenga il Ministro, tale orientamento del provveditorato, limitativo del diritto a fare la necessaria campagna elettorale nella forma più semplice e più aderente alla realtà scolastica, come l'invio per posta a

genitori dei vari programmi presentati e delle modalità di votazione;

se non ravvisi in tale comportamento del provveditorato, avvalorato da un ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione in missione a Cremona, un atto contrario alla lettera ed allo spirito dei decreti delegati nei quali è stabilito che gli organi scolastici sono tenuti a dare tutte le informazioni necessarie per l'attività di propaganda;

se non consideri ostruzionistica e discriminatoria tale decisione confrontata al fatto che gli indirizzi dei genitori vengono regolarmente forniti, su richiesta, alle parrocchie;

se non ritenga necessario intervenire nei confronti dei dirigenti del provveditorato e di detto ispettore generale allo scopo di ripristinare le norme democratiche e adottare i necessari provvedimenti del caso. (5-00939)

CHIARANTE, GIANNANTONI E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è al corrente del fatto che presso la scuola elementare Giorgio Franceschini di via Donna Olimpia a Roma (62° circolo didattico) le elezioni dei consigli di interclasse sono già state effettuate il 30 e 31 gennaio 1975 e quindi in palese contrasto con la norma del decreto delegato che stabilisce che le elezioni scolastiche debbano svolgersi in giorno non lavorativo e con quanto disposto dalla circolare ministeriale del 14 novembre 1974 e dalle successive circolari che precisavano che le elezioni di interclasse dovevano svolgersi quest'anno contemporaneamente a quelle di circolo e fissavano la data di domenica 9 febbraio 1975;

come pertanto ritenga di dovere intervenire, anche per evitare il ripetersi di simili episodi. (5-00940)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ANTONIOZZI, PUCCI, MANTELLA, RENDE, MISASI, VINCELLI, REALE GIUSEPPE e BUFFONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, con riferimento alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 28 gennaio 1971, a che punto siano le iniziative a suo tempo affidate all'EFIM per lo sviluppo turistico della Calabria, riguardanti le zone di Nicotera, Simeri Crichi, Cassano allo Ionio, Isola Capo Rizzuto, Palmi, Costa Ionica Reggina, Pollino.

Gli interroganti sollecitano precise informazioni e l'acceleramento delle procedure per la realizzazione delle opere previste. (4-12361)

ALESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale le autorità competenti avrebbero negato l'autorizzazione per l'atterraggio negli aeroporti di Roma di numerosissimi voli turistici *charters*, in particolare con provenienza dagli USA, già da tempo programmati.

Qualora tale notizia fosse esatta l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni di carattere tecnico del provvedimento che, se adottato, annullerebbe una grande serie di importanti iniziative in merito ad un traffico di turisti stranieri dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di unità.

L'interrogante nutre fiducia in un pronto intervento del Ministro al fine di rimuovere eventuali difficoltà, onde riportare la necessaria tranquillità nell'intero settore turistico di Roma e nazionale ed evitare ulteriori negative ripercussioni valutarie sul complesso dell'economia nazionale. (4-12362)

FURIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie in relazione alla situazione che si è determinata nella organizzazione dei corsi di studio per le 150 e 120 ore nella provincia di Vercelli in seguito ad una grave inadempienza del provveditorato agli studi.

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL del Biellese e della Valsesia hanno reso noto di avere presentato, fin dal giugno 1974, regolare richiesta per la istituzione di 12 corsi per i lavoratori che intendono conseguire la licenza media, da distribuirsi nell'area

biellese e valsesiana. Di tale richiesta il provveditorato dava riscontro nell'ottobre del 1974. Nei giorni scorsi, tuttavia, il provveditore dottor Intindoli comunicava ai sindacati che per l'intera provincia di Vercelli erano disponibili soltanto 4 corsi, che probabilmente non verranno assegnati al Biellese e alla Valsesia.

La causa di un tale stato di cose è da ricercare nel fatto che le domande presentate dai sindacati non sarebbero state prese in considerazione perché il provveditorato le avrebbe inoltrate in una sede sbagliata.

In conseguenza di ciò le organizzazioni sindacali, nell'individuare nel comportamento del provveditorato « precise responsabilità che si traducono in un atteggiamento antisindacale e antioperaio (che del resto non si manifesta per la prima volta), denunciano il danno che viene portato ai lavoratori e si riservano di intraprendere tutte le iniziative necessarie volte, da una parte a ottenere i corsi, dall'altra a difendere in qualunque modo, anche tramite vie legali, i diritti dei lavoratori ».

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Ministro intende adottare al fine di fare piena luce sulle responsabilità che stanno alla base dei fatti denunciati e, soprattutto, per porre riparo alla situazione che si è determinata e rendere comunque possibile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi richiesti. (4-12363)

DE LORENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

che all'articolo 28, primo comma, del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è stato aggiunto il seguente comma, con l'articolo 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 801: « le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche, private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali »;

che l'ammontare delle ritenute di acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del testo unico è dedotto dall'ammontare delle imposte alle quali si riferiscono, iscrivibile a ruolo a seconda le disposizioni degli articoli 174-175:

che nel caso in cui l'ammontare delle ritenute superi l'ammontare della imposta iscrivibile a ruolo, il contribuente ha diritto ad un rimborso della differenza ai sensi dell'articolo 122 del predetto testo unico;

che la legge di condono 5 novembre 1973, n. 660, prevede la definizione del reddito in via automatica;

che le istruzioni ministeriali, circ. n. 1, del 16 gennaio 1974, al paragrafo 30, escludono il rimborso della maggiore imposta pagata per ritenuta, mentre la legge nulla prevede in proposito —

quali disposizioni vorrà impartire ai dipendenti uffici e pertanto se, qualora dall'avvenuta definizione del reddito in via automatica per compensi professionali, sia legittimo che gli uffici delle imposte non diano luogo al rimborso della differenza delle ritenute pagate a titolo di acconto dai professionisti. (4-12364)

ZAFFANELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — In merito al più volte promesso invio alla sede ferroviaria di Cremona di 9 locomotori Diesel per la sostituzione delle locomotive a vapore sino a poco tempo fa in attività nel solo centro ferroviario di Cremona.

L'interrogante mentre fa presente che solo due locomotori Diesel sono stati forniti alla sede ferroviaria cremonese e che il guasto ad uno di essi ha imposto in data 28 gennaio 1974 il ripristino sulla linea Mantova-Cremona-Codogno di due linee passeggeri con locomotive a vapore con notevole disagio per il personale ferroviario e per gli utenti, chiede di conoscere i motivi del ritardo dell'invio dei locomotori Diesel e se il Ministro non ritenga opportuno intervenire per una sollecita consegna di tali locomotori. (4-12365)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come sia stato possibile autorizzare la così detta « Mostra arte sacra » in Ferrara, che è soltanto una profanazione ed un oltraggio sia verso l'arte che verso la religione e come la autorità di pubblica sicurezza non sia intervenuta per i provvedimenti di giustizia.

L'interrogante chiede che — dinanzi alla manifestata volontà di volerla trasferire in altre città e specie a Roma — si intervenga immediatamente per impedire detto trasferimento. (4-12366)

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) se il decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1973 sia stato applicato regolarmente in quanto detto decreto non fa distinzione alcuna tra direttori capi ex articolo 23 della legge 22 gennaio 1961, n. 628 e direttori capi ex articolo 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, ed invece il personale di cui a detto comma dell'articolo 64 non è stato inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, pur esistendo a quel tempo posto in organico, inquadrando invece nelle qualifiche di primo dirigente, con il contestato sistema delle promozioni a catena oltre un centinaio di direttori di sezione.

2) se risponde a verità che se fossero stati inquadrati nella qualifica dirigenziale i funzionari di cui al citato comma dell'articolo 64, secondo la corretta applicazione della norma (riconosciuta dal Consiglio di Stato con decisione n. 433 del 3 luglio 1973), almeno per i ruoli degli uffici del lavoro non si sarebbero verificate quelle promozioni a catena che sono oggetto di una inchiesta giudiziaria;

3) se i Ministri interessati non ritengano opportuna una profonda e rigida indagine su quanto accaduto. (4-12367)

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritengano urgente intervenire con decisione contro il diffondersi di occupazioni di case e di appartamenti di proprietà di enti pubblici e di privati, nonché di unilaterali diminuzioni dei canoni di fitto, dichiarate con manifesti affissi alle porte degli appartamenti occupati dagli inquilini abusivi.

Una tale situazione influisce oltre tutto negativamente sullo sviluppo delle costruzioni edilizie e si diffonde a macchia d'olio, constatata la quasi indifferenza delle autorità di polizia e della magistratura e valutato il premio che in qualche caso è stato concesso agli occupanti arbitrari. (4-12368)

DE VIDO VICH, BORRAMEO D'ADDA E TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza che all'Istituto centrale di statistica l'amministrazione, con palese abuso di potere e su istigazione dei sindacati CGIL, CISL, UIL dell'Istituto, ha disposto il giorno 30 gennaio

1975, senza alcuna motivazione, le defissione dalle bacheche del sindacato CISNAL della pagina del *Secolo d'Italia* del giorno 28 gennaio 1975 in cui si esprimevano i sentimenti di esecrazione e di sdegno per il vile assassinio terroristico di Empoli.

Per conoscere perché sia stata tollerata l'affissione effettuata il giorno 29 da parte dei suddetti sindacati di ritagli di altri giornali (*Messaggero*, *Paese Sera*) che riportavano la notizia dello stesso crimine, ritagli tolti soltanto il giorno 31 gennaio, e se non si ravvisi in tale comportamento un palese atto di discriminazione.

Per sapere se ritenga obiettivo l'atteggiamento assunto nella circostanza dall'amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, tanto più che sinora l'amministrazione ha consentito l'affissione di manifesti non solo di partiti ma anche di movimenti extraparlamentari di sinistra, ed ha messo a disposizione della triplice sindacale locali dell'Istituto per manifestazioni con intervento di elementi esterni, riguardanti problemi diversi da quelli sindacali (divorzio e decreti delegati della scuola).

Per conoscere quali iniziative intenda prendere per garantire la libera diffusione del pensiero comunque espresso ed un non discriminato esercizio delle libertà sindacali nell'interno dell'Istituto centrale di statistica.

(4-12369)

CARIGLIA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se non ritenga di dover, in sede di ristrutturazione degli uffici centrali e periferici del Dicastero per i beni culturali ed ambientali, prevedere una nuova normativa che consenta l'istituzione di nuove soprintendenze alle antichità, alle gallerie ed ai monumenti.

Tali organi periferici, infatti, nel numero e con i limiti stabiliti dall'articolo 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, non possono assicurare la salvaguardia di un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga, valutata l'importanza ed il valore artistico e culturale di innumerevoli monumenti, elementi architettonici di stile romanico e gotico e di opere pittoriche di tutte le epoche esistenti nel territorio della provincia, di dover istituire una soprintendenza alle gallerie ed ai monumenti nella città di Pistoia.

(4-12370)

DE LORENZO. — *Al Ministro per le regioni e ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'Ordine dei medici di Milano, esercitando il potere-dovere in materia deontologica e disciplinare ad esso riconosciuto dal nostro ordinamento, ha espletato un procedimento disciplinare nelle forme e termini di legge a carico di sei medici iscritti nell'albo di quella provincia per la mancanza da essi commessa con il rifiuto di ottemperare alle direttive impartite dall'Ordine stesso.

L'azione svolta dall'Ordine dei medici di Milano nell'esercizio del suo potere normativo e disciplinare risulta perfettamente conforme anche al più autorevole insegnamento della magistratura in materia e, in particolare, alla sentenza n. 669 del 19 novembre 1970 pronunciata dalla Corte di cassazione a sezioni unite.

Tuttavia, l'assessore alla sanità della regione Lombardia ritenendo che il comportamento tenuto dall'Ordine concretasse niente meno che estremi di reato ha sporto denuncia alla magistratura milanese.

La conseguenza di tale iniziativa dell'assessore alla sanità della regione Lombardia è stata quella di bloccare il giudizio in corso davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie su ricorso dei medici puniti dall'Ordine.

La legge, infatti, affida espressamente a due organi giurisdizionali: la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie prima e la cassazione poi, il giudizio sulla legittimità dei provvedimenti adottati dagli Ordini dei medici.

Il ricorso alla magistratura penale da parte dell'assessore alla sanità della regione Lombardia oltre ad aver prodotto, come sopra si accennava, la sospensione del giudizio sui ricorsi proposti dai medici e quindi un grave ritardo nella decisione dei ricorsi medesimi — che non si sa quando potrà avvenire — provoca comprensibilmente una grave frizione con l'Ordine dei medici.

Talché due organismi pubblici — Regione ed Ordine — entrambi aventi funzioni e competenze di interesse pubblico, per un corretto svolgimento dell'attività sanitaria, si trovano in condizione di aperto e ingiustificato contrasto.

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere se non ritengano di porre in atto tutti gli opportuni interventi presso la regione Lombardia acciocché gli inconvenienti sopra la-

mentati abbiano a cessare e siano riconosciuti e rispettati i poteri degli Ordini e la loro autonomia. (4-12371)

RAICICH E CORGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere e motivi per cui, mentre le istituzioni scolastiche per i lavoratori emigrati nella Repubblica Federale Tedesca versano in condizioni precarie, anche per le attuali difficoltà economiche (tanto che anche l'unica scuola media italiana è stata chiusa a Stömmeln presso Colonia), ha ritenuto opportuno aprire, oltre ai quattro istituti italiani di cultura già funzionanti nella Repubblica Federale Tedesca, un quinto istituto, a Bonn, cioè a una ventina di chilometri dal già funzionante istituto di Colonia;

e altresì gli indirizzi da tali istituti perseguiti e più precisamente se risponde a verità quanto più volte denunciato dalle associazioni degli emigranti che cioè tali istituti generalmente ignorano, a parte i rarissimi casi, le esigenze dei nostri lavoratori, attuano una politica di malinteso prestigio nazionale informando la loro attività a uno spirito non sempre fedele a un lievito di pluralistico dialogo tra le diverse componenti ideali e culturali, vive nel nostro paese, ispiratrici della nostra Costituzione e da essa ispirate. (4-12372)

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — presa visione della lettera a lui stesso inviata il 29 gennaio 1975 da consiglieri regionali toscani di diversi gruppi in merito allo stato dell'Istituto nazionale per ciechi Vittorio Emanuele II di Firenze, stato di tensione che ha condotto all'intervento dell'autorità giudiziaria, determinando una condizione pericolosa e insostenibile — non intende predisporre per la parte che gli compete le più sollecite indagini in merito e promuovere una consultazione con gli organi pubblici democratici, onde predisporre, nel quadro e nella prospettiva di una riforma sia sul versante scolastico sia su quello assistenziale per i non vedenti, un nuovo statuto che sostituisca l'assurdo e anacronistico statuto del 1931 — che assegna nel consiglio di amministrazione la componente maggioritaria ai cosiddetti « soci benefattori », dichiarati tali in base a una donazione di 10 mila lire (*sic*) — consenta l'avvio di una gestione pubblica e democratica, dissuada fermamente ogni tentazione lottizzatrice, tuttora presente e gravante, garantisca agli studenti, agli assistiti, agli assistenti e

in genere al personale i diritti democratici e per coloro cui spettano, i diritti sindacali.

E più immediatamente se non intende predisporre le iniziative idonee perché nel campo della medicina preventiva, nel campo degli interventi atti alla conservazione del residuo visivo nonché in quello della promozione sociale, il servizio fornito dall'istituto corrisponda alle esigenze e alle esperienze altrove positivamente condotte.

Infine se, per avviare una serena consultazione in merito al futuro dell'istituto, cui partecipino anche i più diretti interessati, e considerando che la direzione dell'istituto ha adottato una serie di misure di intimidazione e di punizione (dal licenziamento di personale assistente alle remore poste all'inizio del corso beffologico, alle misure disciplinari e alle denunce alla magistratura), determinando un clima di tensione pericolosa, non intende ribadire nelle parole e negli atti la necessità che anche, e tanto più, in istituti speciali, quale il Vittorio Emanuele, vengano comportamenti non autoritari da parte della direzione nei confronti sia del personale sia degli assistiti. (4-12373)

GIOMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondano a realtà le voci relative alla riduzione delle truppe alpine, che vantano gloriose tradizioni e rappresentano l'insostituibile garanzia della Costituzione democratica e della saldezza morale non solo dell'esercito, ma di tutta la nazione.

Se così fosse, se non ritenga doveroso e giusto intervenire affinché l'assetto attuale delle citate truppe alpine non venga modificato nelle sue principali componenti tradizionali come i nomi e le bandiere dei reparti, nelle modalità di reclutamento e nella consistenza numerica degli stessi, espressa attualmente in 30.000 uomini. (4-12374)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi danni arrecati alle colture dei fondi dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari siti in territorio di Caltagirone in provincia di Catania contrada « Poggio Diana » e in modo particolare a quelli ricadenti nel foglio 122, particelle 10, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 141 e confinanti con una riserva di caccia a nome di Longo Cirin residente a Catania.

Considerato che i coltivatori in questione hanno avanzato ricorso al Comitato caccia di Catania, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga intervenire per la immediata revoca della concessione di riserva al fine di garantire il rispetto delle leggi ed i diritti degli interessati, in osservanza delle norme di diritto naturale e di quelle relative alla proprietà, contenute nel codice civile (articolo 44, comma 3°, articolo 64, comma 2°), della legge sulla caccia - testo unico 5 giugno 1939, n. 1916, e successive modificazioni e integrazioni.

L'interrogante, infine, fa presente che senza la revoca della concessione di riserva Longo-Cirin, non sarà possibile ai coltivatori delle zone circostanti, provvedere alle necessarie trasformazioni colturali e a sviluppare le esistenti coltivazioni. (4-12375)

CESARONI, FIORIELLO E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che in molte scuole elementari e medie le amministrazioni comunali al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività preliminari necessarie per le elezioni degli organi collegiali della scuola come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 hanno dovuto affrontare notevoli spese.

Se è a conoscenza che spese notevoli, dovranno essere affrontate in questi giorni per lo svolgimento stesso delle elezioni, attraverso la fornitura di stampati, personale, materiale vario che né le direzioni didattiche né le presidenze sono in grado di approntare e di pagare.

Se non ritenga che l'intervento serio e responsabile degli enti locali non debba risolversi in un danno per i medesimi.

Quali misure intende adottare, considerando le gravi condizioni economiche dei comuni, per rimborsare ad essi le somme che hanno anticipato. (4-12376)

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere che cosa intenda fare per gli insegnanti del ruolo tecnico pratico presso gli istituti professionali che da tempo immemorabile curano l'insegnamento della tecnica di laboratorio e che un'interpretazione restrittiva dell'espressione « addetto al laboratorio » contenuta in una norma del nuovo stato giuridico degli insegnanti, dopo che sono entrati

in ruolo con le vecchie funzioni, ora arretra a livello di « bidello di laboratorio » e toglie loro la responsabilità di fatto dell'insegnamento stesso. (4-12377)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se siano vere le notizie diffuse da un relatore democristiano del disegno di legge n. 3396 a Milano in un convegno per la CATV secondo cui l'Italia avrebbe ormai scelto il sistema SECAM ma, tra l'altro con « norma » diversa dalla stessa Francia, e uguale solo al Principato di Monaco ed a qualche Stato arabo;

per sapere quale prospettiva resta così aperta alla nostra industria radiotelevisiva anche per le esportazioni future, con scelte siffatte. (4-12378)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano vere le notizie, anche di stampa, secondo cui il distaccamento del Genio pontieri da tempo ormai immemorabile di stanza a Piacenza, sarebbe di prossimo trasferimento.

Per sapere come mai Piacenza che è sempre stata importantissimo cardine del sistema militare nazionale vada subendo ormai da anni un melodico smantellamento delle strutture e un continuo allontanamento di reparti. (4-12379)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere che cosa intendano fare per far cessare l'attività della cosiddetta « mostra di Ferrara » che è indicata come « sacra » ma che è di contenuto chiaramente blasfemo e dissacrante. (4-12380)

BORROMEO D'ADDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere quali distorsioni processuali abbiano indotto recentemente il tribunale di Como ad assolvere i responsabili di un gravissimo atto di teppismo avvenuto a Cernobbio (provincia di Como) durante la campagna elettorale politica del 1972; mentre era in corso un comizio del MSI-destra nazionale

un gruppo di facinorosi interveniva in motocicletta, col viso bendato da fazzoletti rossi e lanciava sassi e bottiglie *molotov*.

In seguito alle esplosioni un cuoco di un albergo adiacente veniva raggiunto dalle fiamme e ricoverato con una prognosi di quaranta giorni.

I responsabili di tale immondo episodio furono in parte catturati dai presenti ed immediatamente consegnati ai carabinieri che prestavano servizio d'ordine davanti al palco dell'oratore, cui tra il resto fu bruciata un'automobile privata.

Si chiede quindi per quale motivo i carabinieri in oggetto non siano intervenuti a testimoniare durante il processo ove non erano nemmeno state convocate tutte le parti lese, i denunciati, ed i testi le cui generalità erano negli atti. (4-12381)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere la qualità e la quantità degli interventi e delle provvidenze che si sono prese o si intendono prendere per fronteggiare le gravi conseguenze del maltempo che ha recentemente imperversato in Umbria e particolarmente nella provincia di Rieti. (4-12382)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso:

che di fronte alla grave situazione nella quale si trovano i nostri connazionali in Etiopia dopo i massacri di Addis Abeba e dopo le statalizzazioni delle banche, l'interrogante aveva chiesto notizie e rassicurazioni che non gli sono state date dal Ministro degli esteri;

che gli avvenimenti di questi giorni in Eritrea hanno coinvolto tragicamente la nostra comunità che ha subito un morto e vari feriti e si trova praticamente in balia della guerra che ha colpito Asmara;

che, tra l'altro sono state, pare, nazionalizzate tutte le nostre fabbriche tra le quali quelle tessili Barattolo e quelle della birra Moretti, l'interrogante, considerata l'estrema gravità delle notizie che stanno arrivando dall'Asmara e da Addis Abeba, chiede al Ministro di dare immediata risposta a questa interrogazione dicendo quale sia la verità per le persone e per i beni della nostra comunità colà residente —

quali iniziative diplomatiche dirette sono state prese dal Governo italiano con il Governo etiopico per la tutela dell'integrità fisica e dei beni italiani.

L'interrogante chiede al Ministro se non ritenga opportuno, di fronte al pericolo quotidiano della vita dei nostri connazionali a seguito delle azioni di guerra in corso, di fare un passo presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU per un immediato intervento dell'organizzazione internazionale per far cessare ogni atto di violenza e per ristabilire la pace secondo giustizia. (4-12383)

DE VIDOVICH E TURCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale fondamento abbiano le notizie secondo le quali sarebbe in programma un ridimensionamento degli organici delle brigate alpine, nonché un ingiustificato rivolgimento del regolamento degli Alpini che muterebbe financo il sistema di reclutamento pur collaudato da una tradizione di efficienza incontestata ed incontestabile.

Gli interroganti desiderano conoscere sulla base di quali considerazioni il Ministro si è orientato verso queste innovazioni che hanno trovato uniti ufficiali e truppa, in servizio e in congedo, nel respingere i ventilati provvedimenti che appaiono volti solo alla eliminazione di una luminosa tradizione militare, e di una struttura indispensabile dell'organizzazione difensiva italiana. (4-12384)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il professore dottore Francesco Garri, consigliere della Corte dei conti delegato al controllo sugli atti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assegnato al servizio sezioni riunite ed alla prima sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica, sia lo stesso professore dottore Francesco Garri che, quale « tecnico di parte socialista », vanta un incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In caso la seconda notizia fosse verificata (perché i tre incarichi di istituto risultano dal ruolo di anzianità del personale della Corte dei conti) l'interrogante vorrebbe sapere se e quali incarichi il suddetto magistrato abbia messo « a disposizione » dopo il recente invito in tal senso formulato dalla presidenza della Corte dei conti giustamente preoccupata di evitare fenomeni di « cumulismo ». (4-12385)

DE VIDOVICH. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto in merito alla partita di calcio giocata a Trieste allo stadio « Gezar » il 26 gennaio 1975, Radio-Trieste ha dato una versione falsa e tendenziosa dei fatti sostenendo che l'arbitro sarebbe stato colpito, che la Società Triestina si sarebbe comportata in modo non sportivo e scorretto mentre la decisione della Lega nazionale calcio smentisce tutto ciò e ridimensiona gli episodi ad una vivace protesta dei tifosi verificatasi per lo più dopo la partita, per protestare contro un arbitraggio palesemente parziale ed ingiusto. L'interrogante fa presente che l'atteggiamento ostile della RAI-TV di Trieste nei confronti della massima squadra di calcio della città è dovuto al fatto che i tifosi hanno, all'inizio dell'annata calcistica, defenestrato i dirigenti politici della Triestina, appartenenti ai partiti di centro e della sinistra, perché responsabili di una gestione fallimentare della società, passata infatti dai primi posti della classifica della serie A agli ultimi posti della serie D, eleggendo al loro posto sportivi e cittadini di primo piano che hanno ridato fiato e speranze alla squadra, con disappunto del dottor Guido Betteri, già segretario della DC ed ora inspiegabilmente mantenuto nella funzione di caposervizio della RAI-TV di Trieste nonostante il fatto che egli usi da tempo il monopolio radiotelevisivo per le proprie battaglie personali e politiche. (4-12386)

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della risposta data dall'assessore agli enti locali presso l'Assemblea regionale siciliana, onorevole Muratore, che ad una precedente interrogazione dell'onorevole Vito Cusumano (il quale aveva chiesto i motivi per cui non aveva trovato attuazione in Sicilia l'accordo stipulato fra le organizzazioni sindacali di categoria e l'ANCI per l'applicazione con decorrenza 1° luglio 1973 della nuova piattaforma retributiva e normativa dei dipendenti degli enti locali), rispondeva che detto accordo era stato bloccato dal Ministro dell'interno, in attesa del reperimento della copertura finanziaria, ma che tuttavia in Sicilia era stata adottata una soluzione « tampone », limitata all'erogazione di lire 20.000 mensili quale accordo sui futuri miglioramenti; e per conoscere se non ritenga, se i fatti su riferiti corrispondono a verità, che ciò costituisca una palese ingiustizia nei confronti dei dipendenti degli enti locali siciliani. (4-12387)

DE VIDOVICH. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati assunti nei confronti dell'ospedale psichiatrico di Trieste, dopo i numerosi interventi parlamentari sull'argomento, al fine di difendere la cittadinanza dalle continue aggressioni di cui è oggetto da parte di elementi bisognosi di cure psichiatriche che il responsabile dell'ospedale psichiatrico dottor Franco Basaglia continua a lasciare, privi di tutela e di controllo, in libera uscita.

In particolare l'interrogante chiede se sono a conoscenza degli atti sacrileghi consumati da un ricoverato all'ospedale psichiatrico di Trieste lasciato, naturalmente, in libertà dopo che gli erano stati inculcati confusi principi contro lo Stato e la Regione da parte di alcuni giovinastri che la Provincia di Trieste continua a sovvenzionare come « personale paramedico ». (4-12388)

TANI, RAFFAELLI, GIOVANNINI E NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza della disposizione emanata dalla direzione generale delle imposte dirette che, modificando una precedente circolare recante l'obbligo del rimborso da parte del sostituto d'imposta, limita, per il rimborso ai lavoratori dipendenti delle imposte trattenute in eccedenza, la possibilità del conguaglio al solo mese di gennaio e costringe i lavoratori interessati a produrre la dichiarazione dei redditi se intendono recuperare l'importo trattenutogli in eccedenza;

se è a conoscenza che tale disposizione colpisce numerosi lavoratori delle piccole aziende e queste stesse aziende nel caso in cui abbiano anticipato le somme da rimborsare, in quanto in molte di queste imprese, per il ridotto numero dei dipendenti, non è stata possibile in tutto o in parte tale compensazione per l'incapienza dell'ammontare delle ritenute operate sulle retribuzioni del solo mese di gennaio;

se non ritenga di dover urgentemente intervenire per evitare ai lavoratori dipendenti un trattamento che al danno aggiungerebbe la beffa; infatti i lavoratori dipendenti, dalle cui buste-paga, come ha dovuto riconoscere lo stesso Ministero delle finanze, sono stati ricavati quasi esclusivamente le entrate delle imposte dirette con un aumento di 1.200 miliardi in più sulle stesse previsioni ministeriali, dovrebbero

per le somme pagate in eccesso avanzare domanda e attendere nel migliore dei casi molti mesi per ottenerne il rimborso;

se pertanto non consideri urgente disporre affinché le aziende siano autorizzate, per quei crediti di imposta che non hanno potuto essere soddisfatti in sede di conguaglio a fine anno e in gennaio, a procedere al rimborso mediante compensazione con le ritenute da effettuarsi nei mesi successivi fino al saldo del credito dei lavoratori. (4-12389)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa intendono fare contro gli abusi del dottor Luciano Violante che ha addirittura fatto sequestrare e non restituito, nonostante precisa istanza, la tessera di appartenenza al MSI-destra nazionale di Tommasini Bianca Maria di Modena, la quale risulta esente da qualsivoglia imputazione e da avviso di reato. (4-12390)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se le autorità di polizia hanno predisposto misure idonee a stroncare veramente l'attività criminosa delle bande armate che da due anni assaltano reiteratamente la sezione romana del MSI-destra nazionale sia in via Govean, nel quartiere Portonaccio.

« In due anni sono stati compiuti non meno di trenta assalti da parte di squadre organizzate, che hanno usato bottiglie *molotov*, esplosivi, armi da fuoco, anche da guerra, ed armi improprie varie (biglie e bulloni, catene, spranghe di ferro, picconi, accette, ecc.). In taluni assalti gli aggressori sono incorsi nei reati di tentato omicidio e di strage. Le modalità di attuazione delle aggressioni indicano che esse sono da attribuire ad un unico disegno criminoso e ad una stessa associazione a delinquere, le cui basi ed i cui componenti non possono non essere noti ai comandi locali di polizia, che però si limitano ad effettuare interventi di emergenza, volenterosi quanto poco efficaci e non seguiti dalle misure che vengono correntemente prese nei confronti dei cittadini che consumano gli stessi reati ma non si nascondono dietro coperture politiche. Pertanto gli

interroganti chiedono di conoscere subordinatamente se l'azione dei comandi locali di polizia è condizionata da direttive superiori, di natura politica, che ne limitano selettivamente la libertà d'azione.

(3-03112)

« ALMIRANTE, CARADONNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sono stati individuati gli aggressori dei due studenti appartenenti al movimento « Comunione e Liberazione » che nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio 1975 sono stati oggetto di un grave pestaggio mentre esercitavano pacificamente un loro diritto elettorale in Viale dell'Università a Roma.

« L'interrogante sottolinea lo sgomento crescente della opinione pubblica che assiste all'esplosione di criminalità e violenza politica e chiede all'autorità dello Stato una più ferma vigilanza contro i tentativi di restaurazione autoritaria.

(3-03113)

« BERNARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere, in relazione al più recente episodio di violenza di chiara marca fascista di cui sono rimasti vittime gli studenti democratici cattolici Lucio Brunelli e Gianni Gianninoto, quali provvedimenti intendono adottare per garantire la sicurezza democratica e la libertà di manifestazione del pensiero in occasione delle elezioni studentesche all'università di Roma.

« Gli interroganti rilevano come nella città di Roma si è abbattuta una ondata di violenza che mette in pericolo le più elementari libertà dei cittadini alla quale è doveroso rispondere non solo con la condanna aperta e la solidarietà di tutti i democratici, ma con la predisposizione da parte della pubblica autorità degli strumenti atti a prevenire, a scoraggiare, a punire il crimine e a spezzare la spirale di violenza. Tale violenza è tanto più nefanda e suscita le reazioni e lo sdegno più profondo quanto più è indirizzata nei confronti di studenti democratici come quelli cattolici di « Comunione e liberazione » che rifuggono per principio dall'uso della violenza e si presentano materialmente inermi all'aggressiva brutalità dei criminali aggressori.

« Gli interroganti infine chiedono se il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, non intenda

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1975

adottare un piano di emergenza di tutela delle libertà di espressione e di manifestazione di pensiero per impedire che il ripetersi dell'intimidazione e della violenza di marca fascista metta in pericolo la genuinità del risultato delle imminenti elezioni universitarie.

(3-03114) « GALLONI, CERVONE, BELCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno per sapere se sono a conoscenza di quanto pubblicato da alcuni quotidiani circa il particolare regime di detenzione di cui beneficerebbe, presso l'ospedale militare Celio di Roma, il generale Vito Miceli al quale sarebbero consentiti, senza l'autorizzazione del magistrato, colloqui di favore con alti ufficiali e in caso di risultato positivo di tali notizie quali provvedimenti si intende di adottare a tale proposito.

(3-03115) « D'ALESSIO, MALAGUGINI, SPAGNOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere — premesso che un nuovo grave avvenimento è venuto a turbare lo svolgimento della preparazione delle elezioni all'università: a Roma, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 1975, mentre alcuni membri di "Comunione e liberazione" stavano affiggendo nel viale dell'Università manifesti di presentazione delle liste "cristiani per una università democratica e pluralistica" sono stati aggrediti con armi improprie e coltelli da un gruppo di fascisti. Due studenti di "Comunione e liberazione", Lucio Brunelli, quarto anno di scienze politiche e Gianni Noto, primo anno di architettura sono rimasti gravemente feriti, uno di loro si trova in rischio di vita. Non appare avventato ritenere che tale attacco sia stato rivolto deliberatamente contro giovani che nella piena libertà di opinioni e rispetto del franco dibattito democratico, vogliono portare nell'università una loro testimonianza di fede e vita cristiana. Tali fenomeni di intolleranza e di deterioramento della convivenza democratica sono ormai all'ordine del giorno nelle scuole e negli atenei italiani — quali misure si intendono prendere per stroncare questa ondata di violenza e che cosa si intende fare perché la democrazia nelle scuole come nella società non sia più umiliata da simili rigurgiti squadristi tesi ad impedire che qualunque persona

possa esprimere proprie tesi e lavorare per attuarle nel rispetto reciproco e nella ricerca di una autentica collaborazione.

(3-03116) « SALVI, ROSATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere quale atteggiamento abbiano assunto circa la notizia solo ora diffusa che in URSS nel marzo 1974 è stato fucilato il cittadino sovietico Ivam Ostpenko padre di sei figli e colpevole di aver continuato nella sua campagna di apostolato cattolico, nonostante una precedente condanna a sette anni di prigione e campo di deportazione, già precedentemente scontata per gli stessi motivi.

(3-03117) « TASSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno sul gravissimo attentato terroristico, di chiara marca comunista, compiuto a Torino, all'alba del 3 febbraio 1975 in corso Vinzaglio, n. 31 nell'ufficio del vice segretario nazionale del MSI-destra nazionale onorevole Tullio Abelli.

« Gli interroganti debbono ricordare che tale atto dinamitardo, che ha provocato ingentissimi danni e che avrebbe potuto determinare anche vittime per il violento incendio provocato dalle esplosioni di bombe molotov, è solo l'ultimo anello di una drammatica catena di delittuosi attentati contro le persone, le famiglie, le abitazioni, le sedi, gli uffici degli aderenti e dei dirigenti in particolare della destra nazionale.

« Se non ritiene che la cronica impunità riservata agli attentatori ha finito con l'alimentare la loro bestiale tracotanza al punto da rendere possibile un atto terroristico, dalle allarmanti dimensioni denunciate, in un immobile abitato da numerose famiglie e sito a soli cento metri dagli uffici centrali della questura di Torino.

(3-03118) « DE MARZIO, GALASSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per sapere se stia avendo un inizio di attuazione il piano pluriennale di sviluppo delle ferrovie deliberato (con i relativi stanziamenti) dal CIPE e del quale costituisce parte importante l'assegnazione di commesse di ma-

teriale rotabile ad aziende del settore, in particolare — secondo le direttive del piano medesimo — a quelle operanti nel Mezzogiorno.

« Per conoscere in particolare:

a) se gli risulti che si prospettano notevoli ritardi rispetto alla prevista utilizzazione entro il 1975 di una parte dei finanziamenti disponibili; ciò avendo presente soprattutto la dichiarata funzione anticongiunturale di questi primi interventi diretti a favorire la salvaguardia dei livelli di occupazione nelle aziende del settore;

b) se non ritenga, quindi, — data la situazione di grave crisi di molte aziende meridionali e, segnatamente della FERROSUD di Matera — che ogni slittamento nel rendere realmente operativa, fin dall'anno in corso, l'utilizzazione dei fondi del piano rischia, in casi come quello della FERROSUD, di concorrere a determinare la chiusura di aziende che fondano la loro attività esclusivamente su commesse pubbliche divenute, negli ultimi tempi sempre più rare.

(3-03119)

« SIGNORILE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per chiedere se ritenga serio continuare nella politica del rinvio per il provvedimento di statizzazione delle libere università abruzzesi più volte assicurato e dato per scontato anche in attuazione dell'articolo 10 della legge sui provvedimenti urgenti per l'università.

« L'interrogante fa presente che tale ritardo, assolutamente ingiustificato dopo il parere della regione e del CIPE, non solo costringe le libere università abruzzesi a sopravvivere in una condizione insostenibile di crisi e di difficoltà, ma offre la possibilità ad un vecchio ed acerrimo nemico della statizzazione delle università abruzzesi quale il dirigente nazionale del settore scuola del PSI, senatore Tristano Codignola, esperto in affari editoriali, di chiedere, co-

me ha fatto nel recente convegno del PSI sulla scuola a Montecatini, che le libere università abruzzesi vengano non statizzate, ma soppresse.

(3-03120)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per conoscere le motivazioni che hanno indotto la Divisione leva del Ministero della difesa a negare ad alcuni obiettori di coscienza, che avevano fatto espressa richiesta, di svolgere il servizio civile presso il Movimento cristiano per la pace.

« Gli interroganti chiedono se si sia trattato di un'iniziativa del direttore generale Walter Fanfani che in tal modo avrebbe interpretato in senso restrittivo la legge n. 722 o se esistano in materia orientamenti ufficiali sconosciuti al Parlamento e alle associazioni interessate al servizio civile.

« Poiché il Movimento cristiano per la pace è un'organizzazione internazionale di servizio volontario, membro del Fondo europeo per la gioventù presso il Consiglio d'Europa e dell'Unesco, il cui segretariato italiano conta oramai un'esistenza di 11 anni ed è stato riconosciuto dal Ministero degli esteri nell'ambito della legge n. 1222 che regola la cooperazione tecnica fra l'Italia e i paesi del terzo mondo e svolge, sotto il patrocinio dello stesso Ministero, iniziative di scambio con paesi europei, si domanda al Governo se intenda revocare un ingiustificato provvedimento discriminatorio nei confronti di un movimento di azione non violenta naturale destinatario delle attività di servizio civile degli obiettori di coscienza.

(3-03121)

« CABRAS, FRACANZANI ».